

Roma, 2 febbraio 2026

Circolare n. 36/2026

Oggetto: Finanziamenti – Tributi – Crediti d’imposta ZES unica e ZLS – Modelli di comunicazione e istruzioni per la compilazione – Provvedimenti Agenzia delle Entrate nn.3882 e 3873 del 30.1.2026.

Come è noto, la *Legge di Bilancio 2026* (L.n.199/2025) ha esteso al triennio 2026-2028 due tra le più importanti misure di agevolazione fiscale per le imprese che effettuano investimenti attraverso l’acquisto, ovvero tramite operazioni di locazione finanziaria (*leasing*), di beni strumentali nuovi (macchinari, impianti produttivi attrezzature varie) e di terreni, nonché con l’acquisto, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti; si tratta:

- del credito d’imposta a favore delle imprese operanti nella cd *ZES unica* che comprende le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, nonché le zone assistite delle regioni Abruzzo, Marche e Umbria disponendo di una autorizzazione di spesa pari a 4,05 miliardi di euro, suddivisi in 2,3 miliardi di euro per il 2026, 1 miliardo di euro per il 2027 e 750 milioni di euro per il 2028 (art.1 c.438-443);
- del credito d’imposta a favore di quelle imprese operanti nelle cd *Zone logistiche semplificate* (ZLS) disponendo di una autorizzazione di spesa pari a 300 milioni di euro suddivisi in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 (art.1 c.444-447).

Per entrambe le misure la manovra ha stabilito che, come per le annualità precedenti, le imprese dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate:

- dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 la comunicazione con l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1 gennaio 2026 e quelle che si prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026;
- dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027, la comunicazione con l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1 gennaio 2027 e quelle che si prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027;
- dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028, la comunicazione con l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1 gennaio 2028 e quelle che si prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028.

Successivamente, le imprese dovranno inoltre inviare una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti nei seguenti termini:

- dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, per gli investimenti realizzati dall’1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
- dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028, per gli investimenti realizzati dall’1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
- dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029, per gli investimenti realizzati dall’1 gennaio 2028 al 31 dicembre 2028.

Con i provvedimenti indicati in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione preventiva e integrativa per l’invio delle domande e ha fornito le relative istruzioni e le modalità di invio della domanda.

Tali comunicazioni dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica tramite i software “ZES UNICA” e “ZLS” disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Si fa riserva di tornare sull’argomento per comunicare i successivi aggiornamenti

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [12/2026](#)

Allegati due

Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



Approvazione dei modelli di comunicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, per la fruizione del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti realizzati nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Approvazione dei modelli di comunicazione

1.1. Il presente provvedimento approva, ai sensi dell'articolo 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, "legge"), i modelli di comunicazione previsti dal comma 439, primo e secondo periodo, del citato articolo 1, con le relative istruzioni, per l'utilizzo del contributo riconosciuto sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028 nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (di seguito, "ZES unica"), di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 (di seguito, "decreto-legge"), come modificato dall'articolo 1, comma 438, della legge. I modelli di comunicazione, con le relative istruzioni, devono essere utilizzati dalle imprese per comunicare i dati relativi agli investimenti effettuati negli anni 2026, 2027 e 2028, relativi al credito d'imposta ZES unica.

1.2. Sono agevolabili esclusivamente gli investimenti che rispettano il principio di incentivazione di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651 del 2014.

1.3. Con la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 439, primo periodo, della *legge* (di seguito, “*Comunicazione*”), gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 16 del *decreto-legge*, comunicano, nel periodo indicato per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 al paragrafo 3.1, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento, relative all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella *ZES unica*, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera *a*), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (di seguito, “*TFUE*”), e le zone assistite delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del *TFUE*, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 *final* del 2 dicembre 2021, come modificata dalle decisioni del 18 marzo 2022, C(2022) 1545 *final*, del 19 giugno 2023, C(2023) 3913 *final*, del 18 dicembre 2023, C(2023) 8654 *final* e del 3 ottobre 2024, C(2024) 6797 *final*.

1.4. La comunicazione di cui all’articolo 1, comma 439, secondo periodo, della *legge* (di seguito, “*Comunicazione integrativa*”), deve essere inviata, a pena di decadenza dall’agevolazione, dagli operatori economici che hanno presentato la *Comunicazione* di cui al paragrafo 1.3 per attestare l’avvenuta realizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento (2026, 2027 o 2028), degli investimenti indicati nella *Comunicazione* precedentemente inviata e non deve indicare un ammontare di investimenti superiore a quello riportato nella predetta *Comunicazione*.

1.5. Nella *Comunicazione integrativa* sono indicate anche le acquisizioni di beni agevolati, effettuate nell'anno di riferimento (2026, 2027 o 2028), facenti parte di investimenti di durata pluriennale avviati a partire dal 2024. Resta fermo che le spese ammissibili sono solo quelle sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre del predetto anno di riferimento.

1.6. Ai sensi dell'articolo 7, comma 14, del decreto per il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 17 maggio 2024, l'effettivo sostenimento delle spese dichiarate nella *Comunicazione integrativa*, e la corrispondenza delle stesse alle scritture contabili dell'impresa, deve risultare da apposita certificazione del revisore dei conti dell'impresa o altro revisore abilitato.

1.7. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. Reperibilità della Comunicazione e della Comunicazione integrativa

2.1. La *Comunicazione* e la *Comunicazione integrativa* sono disponibili gratuitamente sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

3. Modalità per l'invio della Comunicazione

3.1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 439, primo periodo, della *legge*, la *Comunicazione* è inviata dagli operatori economici:

- dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026;

- dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027;

- dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 per comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028.

La *Comunicazione* è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della *Comunicazione* è effettuata utilizzando esclusivamente il *software* disponibile gratuitamente sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

3.2. A seguito della presentazione della *Comunicazione* è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la *Comunicazione*, nell’area riservata del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate.

3.3. Si considera tempestiva la *Comunicazione* trasmessa, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alla data di scadenza dei termini di cui al paragrafo 3.1 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. La ritrasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l’intero *file* trasmesso (ad esempio, in caso di “*Codice di autenticazione non riconosciuto*”, “*Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file*”, “*File non elaborabile*”).

3.4. Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1, è possibile inviare una nuova *Comunicazione*, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima *Comunicazione* validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate relative allo stesso anno dell’investimento.

3.5. La *Comunicazione* inviata successivamente ai termini di presentazione di cui al paragrafo 3.1. è scartata in fase di accoglienza.

3.6. La *Comunicazione* è scartata qualora:

- a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della *Comunicazione*;
- b) il codice attività, rientrante nella classificazione ATECO 2025, e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano a quelli comunicati ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e risultanti nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

4. Modalità per l'invio della Comunicazione integrativa

4.1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 439, secondo periodo, della *legge*, la *Comunicazione integrativa* è inviata dagli operatori economici:

- dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027 per attestare l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella *Comunicazione* relativi all'anno 2026;
- dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 per attestare l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella *Comunicazione* relativi all'anno 2027;
- dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 per attestare l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella *Comunicazione* relativi all'anno 2028.

I termini di cui al periodo precedente e quelli del paragrafo 3.1 che scadono il sabato o in un giorno festivo, sono rinviati al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. h) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

La *Comunicazione integrativa* è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La

trasmissione telematica della *Comunicazione integrativa* è effettuata utilizzando esclusivamente il *software* disponibile gratuitamente sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

4.2. Si considera tempestiva la *Comunicazione integrativa* trasmessa, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alla data di scadenza dei rispettivi termini di cui al paragrafo 4.1 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tali termini. La trasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l'intero *file* trasmesso (ad esempio, in caso di “*Codice di autenticazione non riconosciuto*”, “*Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file*”, “*File non elaborabile*”).

4.3. Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 4.1, è possibile:

a) inviare una nuova *Comunicazione integrativa*, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima *Comunicazione integrativa* validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate relative allo stesso anno dell'investimento;

b) annullare la *Comunicazione integrativa* precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l'annullamento di tutte le Comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall'agevolazione per l'anno di riferimento, ai sensi del comma 439 dell'articolo 1 della *legge*.

4.4. La *Comunicazione integrativa* inviata successivamente ai termini di presentazione è scartata in fase di accoglienza. Oltre i termini di presentazione di cui al paragrafo 4.1 possono essere accolte eventuali Comunicazioni integrative rettificative dei dati del quadro C, nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, solo se pervenute entro sessanta giorni dal rilascio dell'apposita ricevuta.

4.5. Si applica il paragrafo 3.2.

4.6. La *Comunicazione integrativa* è scartata qualora:

- a) si verifichino le ipotesi di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3.6;
- b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano ai dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate;
- c) i dati indicati nella *Comunicazione integrativa* siano incongruenti rispetto a quelli indicati nella *Comunicazione* dello stesso anno;
- d) non sia stato compilato il quadro C, né dichiarata l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, se devono essere effettuati i controlli antimafia.

5. Utilizzo del credito d’imposta

5.1. Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto dei limiti di spesa fissati per gli anni 2026, 2027 e 2028 dall’articolo 16, comma 6, del *decreto-legge*, come modificato dall’articolo 1, comma 438, lettera c), della *legge*, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5.2. Il credito risultante dalla *Comunicazione integrativa*, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 1, comma 441, della *legge*, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 441 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della *Comunicazione integrativa*, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.

5.3. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.2, la quota del credito corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche (ad esempio, l’acquisto di immobili da soggetti privati) e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione di cui

al paragrafo 1.6, effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 1, comma 441, della *legge*, la certificazione mediante il servizio “Consegna documenti e istanze”, disponibile gratuitamente sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it. Nella certificazione citata al paragrafo 1.6, in presenza di investimenti per i quali sono stati versati e fatturati acconti, nel rispetto del principio di incentivazione di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651 del 2014, deve essere attestato che le spese fatturate costituiscono acconto dei predetti investimenti e la certificazione deve essere inviata tramite il servizio di cui al periodo precedente.

5.4. Fermo restando quanto previsto nei paragrafi 5.2 e 5.3, relativamente alla *Comunicazione integrativa* per la quale l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto nella misura spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 441, della *legge* sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in presenza di un credito spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 441, della *legge* non superiore a 150.000 euro qualora detto importo, sommato ai crediti di imposta per gli investimenti nella *ZES Unica* degli anni precedenti a quello di presentazione della *Comunicazione integrativa* spettanti allo stesso beneficiario, contribuisce a superare la soglia di 150.000 euro. In tal caso, è obbligatoria la compilazione del quadro C del Modello. L'Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all'utilizzo del credito di imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

5.5. Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito di imposta:

a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;

b) nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il

relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

c) con la risoluzione n. 39/E del 22 luglio 2024 sono state impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

6. Controlli antimafia

6.1. Nella *Comunicazione integrativa* è presente il quadro C - Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

6.2. Nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, deve essere inviata entro sessanta giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta la *Comunicazione integrativa* corretta. Per le Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia, per le quali il credito è stato riconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnali l’impossibilità di effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da sottoporre a verifica o perché, a seguito di indagini, sono stati individuati familiari conviventi non indicati nella *Comunicazione integrativa*, l’Agenzia delle entrate trasmette al beneficiario un avviso contenente tale informazione mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

6.3. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso di cui al paragrafo 6.2 il beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell’informazione antimafia, una *Comunicazione integrativa* contenente i dati aggiornati nel quadro C, all’indirizzo di posta elettronica certificata cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it. Fino all’invio della *Comunicazione integrativa* corretta è sospesa la fruizione del credito non ancora utilizzato. Decorso il termine di cui al primo periodo del

presente paragrafo senza che il beneficiario abbia provveduto all’invio della *Comunicazione integrativa* corretta, l’Agenzia delle entrate procede, con atto motivato, alla revoca del credito riconosciuto sotto condizione risolutiva e al recupero di quanto indebitamente utilizzato.

6.4. Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli adempimenti relativi ai controlli antimafia e ai controlli documentali sulla certificazione nei casi previsti nel paragrafo 5.3.

7. Trattamento dei dati

7.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.- è individuata nell’articolo 1, comma 439, della *legge*, il quale prevede, al primo periodo, che, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 16 del *decreto-legge*, gli operatori economici trasmettono all’Agenzia delle entrate una *Comunicazione* attestante l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre di ciascun anno. Il medesimo comma prevede, al secondo periodo, che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici inviano all’Agenzia delle entrate una *Comunicazione integrativa* attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, degli investimenti indicati nella *Comunicazione* presentata ai sensi del predetto comma, primo periodo. L’articolo 1, comma 440 della *legge*, prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano approvati i modelli di *Comunicazione* e di *Comunicazione integrativa*, con le relative istruzioni, e siano definite le modalità di trasmissione telematica.

7.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento.

L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del *partner* tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

7.3. I dati oggetto di trattamento, indicati nella *Comunicazione* e nella *Comunicazione integrativa* approvate con il presente provvedimento, sono:

- i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell’eventuale soggetto terzo che effettua la *Comunicazione* e la *Comunicazione integrativa* (es. rappresentante legale) e dei familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia;
- i dati anagrafici (codice fiscale) dell’eventuale soggetto avente causa che presenta la *Comunicazione integrativa* in luogo del soggetto dante causa a seguito di operazioni straordinarie intervenute successivamente al 30 maggio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;
- gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale);
- i dati contabili relativi al credito d’imposta;
- gli estremi della certificazione e delle fatture elettroniche ricevute dal beneficiario e relative ad acquisti agevolabili.

I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il *set* informativo minimo per la corretta gestione della *Comunicazione* e della *Comunicazione integrativa*, per le verifiche successive e per l’eventuale recupero degli importi non spettanti.

7.4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione.

7.5. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. *f*), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della *Comunicazione* e della *Comunicazione integrativa* venga effettuata mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

7.6. L'Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

7.7. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate ed è parte integrante della *Comunicazione* e della *Comunicazione integrativa*.

7.8. Sul trattamento dei dati personali relativo alla *Comunicazione* e alla *Comunicazione integrativa* è stata eseguita la valutazione d'impatto sulla protezione dati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

Motivazioni

L'articolo 1, comma 438, della *legge* ha modificato i commi 1, 4, primo periodo, e 6, primo periodo, dell'articolo 16 del *decreto-legge*, prevedendo un contributo sotto forma di credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028 relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella *ZES unica*.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 439, primo periodo, della *legge*, gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito

d’imposta di cui all’articolo 16 del *decreto-legge* comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese sostenute e quelle che prevedono di sostenere negli anni 2026, 2027 e 2028. Il medesimo articolo prevede, al comma 439, secondo periodo, che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la *Comunicazione* di cui al primo periodo del predetto comma inviano per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 all’Agenzia delle entrate una *Comunicazione integrativa* attestante l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 440, della *legge*, con il presente provvedimento sono approvati gli allegati modelli denominati “*Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica*” e “*Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica*”, con le relative istruzioni, e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica. I modelli di *Comunicazione* e di *Comunicazione integrativa* e le relative istruzioni costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

I modelli di comunicazione, con le relative istruzioni, devono essere utilizzati per le comunicazioni relative al credito d’imposta *ZES unica* per ciascuno dei tre anni 2026, 2027 e 2028.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, recante “*Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto*” (articolo 35);

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*” (articolo 17);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 recante “*Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*” (articolo 3, commi 2-bis e 3);

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) del 13 dicembre 2007 e successive modificazioni (articolo 107, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*);

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante “*Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia*” (articolo 7, comma 1, lettera *h*);

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;

Legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” (articolo 1, comma 52);

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (articolo 14);

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) (articolo 5, paragrafo 1, lettera *f*); articolo 6, paragrafo 3, lettera *b*); articolo 28; articolo 32; articolo 35);

Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*” (articolo 16);

Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024;

Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 17 maggio 2024 recante “*Modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli*”;

Legge 18 novembre 2025, n. 171, recante “*Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria*” (articolo 1);

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*” (articolo 1, commi da 438 a 443).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 30 gennaio 2026

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente

COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

(Art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e art. 1, commi da 438 a 443 della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle entrate per le attività connesse alla fruizione dei crediti d'imposta per gli investimenti nella ZES unica e per le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione. I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia.

Conferimento dei dati I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere delle disposizioni relative ai crediti d'imposta per gli investimenti nella ZES unica. Se i dati riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

Base giuridica L'art. 1, comma 438 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, estende il credito d'imposta ZES unica previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. La base giuridica del trattamento dei dati è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri, connessi allo svolgimento delle predette attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta dovuta, di cui è investita l'Agenzia delle entrate (art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679.

Periodo di conservazione dei dati I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati nei termini previsti dalla normativa di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

Categorie di destinatari dei dati personali I suoi dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i suoi dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati:
- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria;
- ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela di Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Modalità del trattamento I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere trasmesso telematicamente da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle entrate.

Titolare del trattamento Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147.

Responsabili del trattamento L'Agenzia delle entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.a. è designata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Responsabile della Protezione dei Dati Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it per le questioni relative al trattamento dei dati personali.

Diritti dell'interessato L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle entrate. I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite:
- applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate
- apposito form in area libera del sito dell'Agenzia delle entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza
- posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n. 106 – 00147 Roma
- posta elettronica certificata all'indirizzo eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it
Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personalii, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.
Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personalii all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.

Consenso L'Agenzia delle entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

Modifiche

L'Agenzia delle entrate si riserva il diritto di apportare alla presente informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità nella sezione dedicata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

**COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA
PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA**

(Art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e art. 1, commi da 438 a 443 della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

IMPRESA BENEFICIARIA	Codice fiscale	Dimensione impresa	Anno investimenti
		Grande Media Piccola Micro	
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	Codice fiscale del firmatario	Codice carica	
REFERENTE DA CONTATTARE	Cognome	Nome	
	Telefono Cellulare	Indirizzo di posta elettronica	
SOTTOSCRIZIONE	FIRMA		
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale del soggetto incaricato		
Riservato al soggetto incaricato	Data dell'impegno	giorno mese anno	FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO



DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DI ATTO NOTORIO
ai sensi dell'articolo
47 del DPR
n. 445/2000

Il sottoscritto, in qualità di titolare/rappresentante dell'impresa beneficiaria, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA CHE

- a) l'impresa è regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese;
- b) l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in stato di liquidazione o di scioglimento;
- c) l'impresa non rientra tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- d) l'impresa non è in difficoltà ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
- e) l'impresa non opera nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo;
- f) l'impresa è in possesso di un documento di regolarità contributiva in corso di validità che attesti l'adempimento dei propri obblighi legislativi e contrattuali;
- g) la/le sede/i operativa/e indicata/e nel quadro B della presente comunicazione, destinataria/e degli investimenti, è/sono ubicata/e nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale della ZES Unica istituita dall'articolo 9 del decreto-legge n. 124 del 2023, che comprende anche le regioni Marche e Umbria, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 171 del 2025;
- h) gli investimenti agevolati rispettano il principio di incentivazione di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- i) gli investimenti oggetto della presente comunicazione fanno parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, descritto nel quadro A della presente comunicazione;
- l) l'impresa è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale relativi al credito d'imposta oggetto della presente comunicazione;
- m) in caso di grande impresa, il progetto d'investimento è diretto al cambiamento fondamentale del processo di produzione di uno stabilimento esistente e che i costi ammissibili sono superiori alla somma degli ammortamenti degli attivi relativi all'attività da modernizzare nei tre esercizi finanziari precedenti l'avvio dei lavori, come previsto dall'art. 14, par. 7, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- n) in caso di grande impresa o di PMI, il progetto d'investimento è diretto alla diversificazione di uno stabilimento esistente e che i costi ammissibili superano almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori, come previsto dall'art. 14, par. 7, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- o) nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti l'impresa non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto e si impegnava a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata, come previsto dall'art. 14, par. 16, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- p) l'investimento si riferisce ad una nuova attività economica (la casella deve essere barrata dalle grandi imprese per i progetti d'investimento rientranti nelle aree ammissibili ex art. 107, par. 3, lett. c) del TFUE);
- r) gli investimenti di cui alla presente comunicazione sono oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis indicati nel quadro D e che il relativo cumulo non determina il superamento dell'intensità di aiuto più elevata (o dell'importo di aiuto più elevato) consentita dalla disciplina europea di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all'art. 14, paragrafo 14, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- s) gli investimenti di cui alla presente comunicazione sono oggetto di altre misure agevolative, non qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE, indicate nel quadro D e che il relativo cumulo non determina il superamento delle spese effettivamente sostenute;
- s-bis) è stato rispettato il divieto del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 241/2021;
- t) il costo complessivo (al lordo dei costi non ammissibili) dei singoli progetti di investimento è pari o superiore a euro 200.000 (la casella deve essere barrata qualora nella colonna 8 del rigo A2 è indicato un importo inferiore a euro 200.000);
- u) qualora per una o più strutture produttive è indicato il codice 2 nella casella 10 del rigo B2, l'attività svolta in tali strutture consiste nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- v) qualora per una o più strutture produttive è barrata la casella "Regolamento STEP" del rigo B2, l'investimento rientra tra quelli contemplati dal Regolamento (UE) n. 795/2024;
- z) l'IVA relativa agli investimenti è parte del costo dell'investimento in quanto indetraibile.

FIRMA

QUADRO A - DATI RELATIVI AL PROGETTO D'INVESTIMENTO E AL CREDITO D'IMPOSTA

Mod. n.

QUADRO B - DATI DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA

Mod. n.

--	--

B1 Numero modulo quadro A relativo al progetto d'investimento realizzato nella struttura produttiva					
SEZIONE I					
Ubicazione della struttura produttiva Struttura non operativa	Regione	Cod. Regione	Comune		
	1	2	3	Provincia	Codice comune
<input type="checkbox"/>	Tipologia (via, p.zza, ecc.)	Indirizzo			
	6	7		Numero civico	
B2	Codice attività	Casi particolari	Regolamento Step		
	9	10	11		
SEZIONE II					
Ammontare investimento e credito d'imposta	Investimento realizzato e fatturato		Investimento realizzato e non fatturabile	Investimento non realizzato o non fatturato	
	1	,00	2	,00	3
B10	Investimento		Altri aiuti di Stato / aiuti de minimis	Altre agevolazioni diverse da aiuti di Stato	
	1	,00	2	,00	3
B11 IMPIANTI	,00	,00	,00		
B12 MACCHINARI	,00	,00	,00		
B13 ATTREZZATURE	,00	,00	,00		
B14 IMMOBILI	,00	,00	,00		
B19 TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO	,00	,00	,00		
			Intensità	Credito d'imposta	Credito da ridurre
			4	5	6
			%		,00
					,00)
			Relativo a investimenti di cui a col. 1 del rigo B10	Relativo a investimenti di cui a col. 2 del rigo B10	
			6	7	
			,00	,00	,00)
SEZIONE III					
Elenco beni strumentali	B30 Sistemi produttivi (comprensivi delle eventuali attrezzature strettamente connesse agli impianti/macchinari costituenti il sistema) gestiti tramite dispositivi digitali in grado di realizzare una o più fasi del ciclo prodotti			,00	
	B31 Sistemi di automazione della produzione che prevedono l'utilizzo di robot, sensori e componenti per aumentare il livello di flessibilità e efficienza delle linee produttive			,00	
B32 Hardware e software, anche basati su piattaforme cloud computing, dedicati a: organizzazione ed elaborazione di ingenti quantità di dati; gestione di interfacce anche multimediali; utilizzazione di sensoristica avanzata per elaborare informazioni complesse; ottimizzazione delle elaborazioni dal punto di vista energetico e della privacy; assistenza in remoto per apparecchiature specialistiche			,00		
B33 Strumenti di prototipazione elettronica e/o produzione avanzata diretti alla realizzazione di lavorazioni digitali quali, ad esempio, la stampa 3d, il taglio laser e la fresatura a controllo numerico			,00		
B34 Beni e apparecchiature specialistiche per la fornitura di servizi avanzati ovvero per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo			,00		
B35 Impianti, macchinari e attrezzature non ricadenti in alcuno degli ambiti di cui ai righi da B30 a B34 della presente sezione e beni immobili			,00		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO D - ALTRE AGEVOLAZIONI CONCESSE O RICHIESTE INCLUSI GLI AIUTI "DE MINIMIS"

Mod. n.

PROVVEDIMENTO NORMATIVO																					
Tipologia									Data						Numero						
1									2 giorno	mese	anno				3						
D01 PROVVEDIMENTO CONCESSIONE																					
Data			Numero			Costi agevolabili			Importo concesso/richiesto			ESL relativo			Tipo agevolazione						
4 giorno	mese	anno	5			6			7			8			9						
1															2 giorno	mese	anno	3			
D02																					
4 giorno			mese			anno			5			6			7			8			9
1															2 giorno	mese	anno	3			
D03																					
4 giorno			mese			anno			5			6			7			8			9
1															2 giorno	mese	anno	3			
D04																					
4 giorno			mese			anno			5			6			7			8			9
1															2 giorno	mese	anno	3			
D05																					
4 giorno			mese			anno			5			6			7			8			9
1															2 giorno	mese	anno	3			
D06																					
4 giorno			mese			anno			5			6			7			8			9
1															2 giorno	mese	anno	3			
D07																					
4 giorno			mese			anno			5			6			7			8			9
1															2 giorno	mese	anno	3			
D08																					
4 giorno			mese			anno			5			6			7			8			9
1															2 giorno	mese	anno	3			
D09																					
4 giorno			mese			anno			5			6			7			8			9
1															2 giorno	mese	anno	3			
D10																					
4 giorno			mese			anno			5			6			7			8			9
1															2 giorno	mese	anno	3			
D11																					
4 giorno			mese			anno			5			6			7			8			9
1															2 giorno	mese	anno	3			

COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

(Art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, e art. 1, commi da 438 a 443 della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

A cosa serve il modello e chi lo utilizza

Questo modello va utilizzato dalle imprese che intendono beneficiare per gli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (di seguito "decreto-legge"), modificato dall'art. 1, comma 438, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito "legge"), per investimenti realizzati:

- dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
- dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
- dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028.

Sono agevolabili gli investimenti relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (di seguito "ZES unica") che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Ai sensi dell'art. 1, comma 443, della legge, per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 438 a 442 del predetto articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2024, (di seguito "decreto").

Il credito d'imposta compete in relazione agli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (di seguito "Regolamento"), relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva. Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Sono esclusi dal beneficio i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo. Gli investimenti in beni immobili strumentali di cui sopra sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attività economica, fermo restando quanto previsto dagli artt. 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del Regolamento. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2, punto 18, del Regolamento. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento e, in particolare dall'art. 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

In base all'art. 7, comma 14, del decreto, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione (di seguito "certificazione") rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

ATTENZIONE: con il presente modello non è possibile accedere al credito d'imposta previsto dall'art. 16-bis del decreto-legge, modificato dall'art. 1, comma 462, della legge, relativo agli investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.

Termini e modalità di presentazione

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate dagli operatori economici:

- **dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026** per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026;
- **dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027** per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027;
- **dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028** per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028.

La comunicazione deve essere trasmessa in via telematica, utilizzando il presente modello per ciascuno degli anni 2026, 2027, e 2028, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Negli stessi intervalli temporali sopra riportati, i soggetti interessati possono inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa.

IMPORTANTE: l'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate relative allo stesso anno dell'investimento.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Per le modalità di presentazione telematica si rinvia alle relative istruzioni fornite nei modelli di dichiarazione annuale. In caso di presentazione tramite gli incaricati di cui sopra, questi ultimi sono tenuti a consegnare al beneficiario una copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta presentazione. La domanda si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia riceve i dati.

Si considera tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza del predetto termine e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. La trasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l'intero file trasmesso (ad esempio in caso di "Codice di autenticazione non riconosciuto", "Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file", "File non elaborabile").

Il beneficiario, dopo aver firmato la comunicazione per confermare i dati indicati, deve conservare la documentazione.

La trasmissione telematica avviene utilizzando per ciascun anno l'apposito software disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Le imprese che presentano la comunicazione di cui sopra devono presentare, a pena di decadenza dall'agevolazione, la comunicazione integrativa:

- **dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027**, per attestare l'avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2026 degli investimenti relativi all'anno 2026;
- **dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028**, per attestare l'avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2027 degli investimenti relativi all'anno 2027;
- **dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029**, per attestare l'avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2028 degli investimenti relativi all'anno 2028.

Dove trovare il modello

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet: www.agenziaentrate.gov.it.

Come si compila

La comunicazione può avere ad oggetto uno o più progetti d'investimento iniziale. Se la comunicazione si riferisce a più progetti d'investimento, per ogni progetto va compilato un distinto modulo del quadro A.

Dati dell'impresa beneficiaria	Nel riquadro vanno riportati i dati dell'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta. Va indicato il codice fiscale (e non la partita IVA, qualora non coincidano) e va barrata la casella corrispondente alla dimensione dell'impresa. Inoltre, deve essere indicato l'anno in cui sono stati realizzati gli investimenti (2026, 2027, 2028).
Dati del rappresentante che firma la richiesta	In questo riquadro è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che firma la richiesta e il “ Codice carica ” corrispondente. Il codice carica può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi.
Impegno alla presentazione telematica	In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma nel campo dedicato.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	<p>Il rappresentante oppure il titolare dell'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il possesso da parte dell'impresa dei requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale relativi al credito d'imposta.</p> <p>Con riferimento a determinati requisiti di cui al Regolamento espressamente riportati nel riquadro della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la dichiarazione sostitutiva va resa, barrando la corrispondente casella, qualora il progetto d'investimento rientri nelle tipologie per le quali è previsto il possesso del requisito oggetto di dichiarazione.</p> <p>La dichiarazione di cui alla lett. r) va resa solo nel caso in cui gli investimenti siano oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti “<i>de minimis</i>”.</p> <p>La dichiarazione di cui alla lett. s) va resa solo nel caso in cui gli investimenti siano oggetto di altre misure agevolative non qualificabili come aiuti di Stato.</p> <p>La dichiarazione di cui alla lett. s-bis) va resa solo nel caso in cui debba essere rispettato il divieto del doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 241/2021.</p> <p>La dichiarazione di cui alla lett. v) va resa nel caso in cui gli investimenti in una o più unità produttive, per le quali è barrata la casella 11 del rigo B2, rientrino tra quelli contemplati dal Regolamento (UE) n. 795/2024 (regolamento “STEP”).</p> <p>La dichiarazione di cui alla lett. z) va resa solo nel caso in cui l'IVA relativa agli investimenti è parte del costo agevolabile in quanto indetraibile.</p> <p>La dichiarazione è resa mediante l'apposizione della firma in questo riquadro.</p> <p>Se la comunicazione è presentata tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, il rappresentante oppure il titolare dell'impresa consegna al soggetto incaricato la comunicazione contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un documento d'identità.</p>
QUADRO A Dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta	<p>In questo quadro vanno indicati i dati relativi a ciascun progetto d'investimento e l'ammontare complessivo del credito d'imposta di cui l'impresa intende fruire.</p> <p>Se la comunicazione si riferisce a più progetti d'investimento, per ciascuno di essi va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente. In tal caso, il rgo A1 va compilato solo sul primo modulo, riportando l'ammontare complessivo dell'investimento e del credito d'imposta di tutti i progetti indicati nella comunicazione.</p> <p>ATTENZIONE: Nella compilazione del modello tramite software, il rigo A1 sarà compilato automaticamente dal sistema dopo aver compilato gli altri quadri del modello ed effettuato il Riepilogo.</p> <p>Nel rgo A2, caselle da 1 a 4, va barrata la casella corrispondente al progetto da realizzare (può essere barrata una sola casella). In particolare, va barrata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la casella 1, in caso di creazione di un nuovo stabilimento; • la casella 2, in caso di ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente; • la casella 3, in caso di diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente oppure, per gli investimenti iniziali a favore di una nuova attività economica, in caso di diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento; • la casella 4, nel caso di un cambiamento fondamentale del processo di produzione complesso del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento esistente.

Nel **rigo A2, casella 5**, va indicato il numero delle strutture produttive nelle quali è realizzato il progetto d'investimento.

Nel **rigo A2, caselle 6 e 7**, va indicata la data di inizio e di completamento dell'investimento che deve essere compresa:

- tra il **1° gennaio 2026** e il **31 dicembre 2026** per gli investimenti realizzati o che si intende realizzare nell'anno 2026;
- tra il **1° gennaio 2027** e il **31 dicembre 2027** per gli investimenti realizzati o che si intende realizzare nell'anno 2027;
- tra il **1° gennaio 2028** e il **31 dicembre 2028** per gli investimenti realizzati o che si intende realizzare nell'anno 2028.

Nel **rigo A2, casella 8**, va indicato l'ammontare complessivo stimato del progetto d'investimento, corrispondente ai costi, al netto dell'IVA (tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile) per l'acquisizione dei beni agevolabili. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti o, in caso di investimenti immobiliari, nel limite massimo, per ciascun progetto d'investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo (al lordo dei costi non ammissibili) sia inferiore a 200.000 euro.

Nel **rigo A2, casella 9**, va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta.

Nel **rigo A2, colonne 10 e 11**, va riportata la somma, rispettivamente, degli importi indicati nelle colonne 6 e 7 del rigo B19 per ciascuna struttura produttiva riferita al medesimo progetto di investimento. Nella **colonna 12**, va riportata la differenza tra l'importo indicato nella colonna 9 e la somma degli importi indicati nelle colonne 10 e 11. In caso di grandi progetti di investimento detti importi vanno determinati anche tenendo conto della formula riportata a pagina 7. **ATTENZIONE:** Nella compilazione del modello tramite software, le colonne da 8 a 12 del rigo A2, saranno compilate automaticamente dal sistema dopo aver compilato gli altri quadri del modello ed effettuato il Riepilogo.

Nel **rigo A3**, va indicato l'ambito tematico nel quale l'investimento è realizzato. In particolare, va barrata:

- la **casella 1**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale; sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione personalizzata; materiali innovativi ed ecocompatibili; tecnologie per biomateriali e prodotti biobased e Bioraffinerie; sistemi e tecnologie per le bonifiche di siti contaminati e il decommissioning degli impianti nucleari; sistemi e tecnologie per il water e il waste treatment; tecnologie per le smart grid, le fonti rinnovabili e la generazione distribuita;
- la **casella 2**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: riduzione dell'impatto ambientale (green engine); avionica avanzata nel campo dei network di moduli hw e dell'interfaccia uomo-macchina; sistema air traffic management avanzato; UAV (Unmanned aerial vehicle) a uso civile e ULM (ultra-Léger Motorisé); robotica spaziale, per operazioni di servizio in orbita e per missioni di esplorazione; sistemi per l'osservazione della terra; lanciatori, propulsione elettrica, per un più efficiente accesso allo spazio e veicoli di rientro; sistemi e tecnologie per la cantieristica militare;
- la **casella 3**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: active & healthy ageing/tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare; E-health, diagnostica avanzata, medical devices e mini invasività; medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata; biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico; sistemi e tecnologie per il packaging, la conservazione e la tracciabilità e sicurezza delle produzioni alimentari; Nutraceutica, Nutrigenomica e Alimenti Funzionali;
- la **casella 4**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: sistemi e applicazioni per il turismo, la fruizione della cultura e l'attrattività del Made in Italy; tecnologie e applicazioni per la conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali, artistici e paesaggistici; tecnologie per il design evoluto e l'artigianato digitale;
- la **casella 5**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: sistemi di mobilità urbana intelligente per la logistica e le persone; sistemi per la sicurezza dell'ambiente urbano, il monitoraggio ambientale e la prevenzione di eventi critici o di rischio; sistemi elettronici "embedded", reti di sensori intelligenti, internet of things; tecnologie per smart building, efficientamento energetico, sostenibilità ambientale;
- la **casella 6**, in caso di investimenti inerenti le attività produttive di cui alla sezione C della classificazione ATECO 2025;

- la **casella 7**, in caso di investimenti aventi ad oggetto la commercializzazione di prodotti agricoli. Per “commercializzazione di prodotti agricoli” si intende, fatta eccezione per gli investimenti riconducibili nell’ambito delle attività di cui alla casella 3 “salute, alimentazione e qualità della vita”, la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo. Per “trasformazione di prodotti agricoli” si intende, fatta eccezione per gli investimenti riconducibili nell’ambito delle attività di cui alla casella “salute, alimentazione e qualità della vita”, qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita. Non sono considerate attività di trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell’azienda agricola, né la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, né qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita;
- la **casella 9**, in caso di investimenti inerenti le attività di cui alla sezione I della classificazione ATECO 2025;
- la **casella 11**, in caso di investimenti inerenti le attività di erogazione di servizi, incluse le attività professionali scientifiche e tecniche di cui alla sezione N della classificazione ATECO 2025 e i servizi alla persona, di cui alla sezione T della classificazione ATECO 2025.
- La **casella 12** va barrata nel caso in cui il progetto d’investimento non rientri in nessuno degli ambiti di attività previsti nelle caselle da 1 a 11.

Nella **sezione IV** va riportata, in forma libera con un minimo di 300 caratteri, la descrizione del progetto d’investimento, con particolare riferimento alla descrizione dei singoli beni, laddove indicati nei righi da B30 a B35 della sezione III del quadro B, e delle loro caratteristiche tecnico produttive, evidenziando gli aspetti qualificanti. La compilazione di tale sezione è **obbligatoria**.

QUADRO B

Dati della struttura produttiva

In questo quadro vanno indicati i dati relativi alle strutture produttive destinatarie del progetto o dei progetti d’investimento.

Per ciascuna struttura produttiva va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente.

Nel **rigo B1**, va indicato il numero del modulo del quadro A relativo al progetto d’investimento realizzato nella struttura produttiva.

Nel **rigo B2**, vanno riportati i dati relativi all’ubicazione della struttura produttiva destinataria dell’investimento nonché il codice dell’attività economica svolta nell’unità produttiva. **Il codice comune e il codice attività (ATECO 2025) devono essere presenti in Anagrafe Tributaria e visibili nell’area riservata dell’impresa sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.**

La casella “**Struttura non operativa**” va barrata nel caso in cui alla data di invio della comunicazione la struttura produttiva non è stata ancora impiantata nella ZES unica. Se barrata la presente casella, i campi “Tipologia”, “Indirizzo” e “Numero civico” possono non essere compilati. La **casella “Casi particolari”** va compilata indicando:

- il **codice 1**, dalle imprese che operano nel settore del noleggio di unità da diporto, le quali, come chiarito dalla circolare n. 32/E del 21 settembre 2022, possono fruire del credito d’imposta in relazione agli investimenti agevolabili effettuati nell’ambito di tale attività non assimilabile a quelle del «settore dei trasporti» (escluso ai sensi del Regolamento Generale d’Esenzione), sempre che non si tratti di attività, come quelle connesse al noleggio a viaggio richiamato nel paragrafo 1.1 della citata circolare, riconducibili al trasporto;
- il **codice 2**, dalle imprese che esercitano un’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento. L’utilizzo del presente codice comporta la dichiarazione, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000, di quanto riportato al punto u) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a cui si rinvia). Ai fini della individuazione dei territori ammissibili all’agevolazione e dei relativi codici dei comuni si rinvia all’allegato 1 unito alle presenti istruzioni.

Nel **rigo B2**, la **casella 11 “Regolamento STEP”** va barrata nel caso in cui nell’unità produttiva sia stato effettuato un investimento rientrante tra quelli contemplati dal Regolamento (UE) n. 2024/795, per i quali è previsto un incremento delle intensità massime di aiuto di 10 punti percentuali nelle “zone a”, e di 5 punti percentuali nelle “zone c” della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Eventuali ulteriori investimenti realizzati nella medesima unità produttiva, non rientranti in tale fattispecie, vanno indicati compilando un distinto modulo del quadro B.

La sezione II contiene i dati degli investimenti realizzati e/o da realizzare nel periodo agevolabile. I dati vanno esposti distintamente per ciascuna tipologia di beni strumentali agevolabili. I costi delle attrezzature devono essere indicati separatamente nell'apposito rigo se tali costi non sono strettamente correlati a impianti/macchinari acquisiti nell'ambito del progetto.

Nel **rgo B10** vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'importo dell'investimento realizzato per il quale sono state già ricevute dal sistema di interscambio SDI le relative fatture elettroniche alla data di trasmissione telematica del presente modello;
- nella **colonna 2**, l'importo dell'investimento realizzato, non documentabile tramite fatture elettroniche (es. acquisto di immobile da soggetto privato) e/o acquisito mediante contratti di locazione finanziaria. Nella colonna 2 deve essere indicata anche l'Iva relativa a spese fatturabili, nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile;
- nella **colonna 3**, l'importo dell'investimento non ancora realizzato.

Se è barrata la casella "Struttura non operativa" del rigo B2, le colonne 1 e 2 del presente rigo non possono essere compilate.

Nei **rghi da B11 a B14**, vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei costi dei beni agevolabili, al netto dell'IVA (tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile ed è stata barrata la casella z) della dichiarazione sostitutiva);
- nella **colonna 2**, l'ammontare degli altri aiuti di Stato o aiuti "*de minimis*", concessi o richiesti, aventi ad oggetto i medesimi beni agevolabili;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle altre agevolazioni concesse o richieste, diverse dagli aiuti di Stato o aiuti "*de minimis*", aventi ad oggetto i medesimi beni agevolabili.

Nel **rgo B19**, vanno indicati:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, la somma degli importi delle medesime colonne dei righi precedenti;
- nella **colonna 4**, la misura massima consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per la determinazione del credito. Tali misure massime sono riportate nella tabella di cui sotto;
- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito d'imposta. Nel caso in cui si voglia ridurre l'importo del credito d'imposta calcolato dal software, barrare la casella "Credito da ridurre" e modificare manualmente l'importo del credito;
- nella **colonna 6**, la quota di credito di cui a colonna 5 corrispondente agli investimenti riportati nella colonna 1 del rigo B10;
- nella **colonna 7**, la quota di credito di cui a colonna 5 corrispondente agli investimenti riportati nella colonna 2 del rigo B10.

Regioni	Piccole Imprese		Medie Imprese		Grandi Imprese
	Progetti di investimento (1)	Grandi progetti di investimento (2)	Progetti di investimento (1)	Grandi progetti di investimento (2)	
Campania	60%	40%	50%	40%	40%
Puglia	60%	40%	50%	40%	40%
Basilicata	50%	30%	40%	30%	30%
Calabria	60%	40%	50%	40%	40%
Sicilia	60%	40%	50%	40%	40%
Sardegna	50%	30%	40%	30%	30%
Molise	50%	30%	40%	30%	30%
Puglia (3)	70%	50%	60%	50%	50%
Sardegna (3)	60%	40%	50%	40%	40%
Abruzzo (4)	35%	15%	25%	15%	15%
Marche (4)	35%	15%	25%	15%	15%
Umbria (4)	35%	15%	25%	15%	15%

- 1) Progetti con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro;
- 2) Progetti con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro (come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale);
- 3) Per i territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta (si veda l'allegato 1);
- 4) Investimenti realizzati nei territori situati nelle "Zone c non predefinite" ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE (si veda l'allegato 1).

Per i grandi progetti di investimento, l'importo dell'aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell'«importo di aiuto corretto» di cui all'articolo 2, punto 20, del Regolamento riportata nella seguente formula:

$$\text{importo di aiuto corretto} = R \times (A + 0,50 \times B)$$

R = intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le piccole-medie imprese (in caso di strutture produttive ubicate in più zone per le quali sono previste intensità massime di aiuto diverse occorre determinare la media di dette intensità ponderata in base ai costi ammissibili);

A = parte dei costi ammissibili pari a 55 milioni di euro;

B = parte dei costi ammissibili compresa tra 55 milioni di euro e 100 milioni di euro. Tali misure costituiscono l'intensità massima di aiuto. Poiché l'agevolazione è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti *"de minimis"*, che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all'art. 14, par. 14, del Regolamento, il credito d'imposta è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell'ammontare degli aiuti concessi o richiesti.

Il credito d'imposta, inoltre, è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute e nel rispetto della disciplina europea di riferimento, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE.

Nella sezione III, va indicato l'ammontare complessivo dei costi dei beni acquisiti, distinti in relazione alla tipologia di investimento. Il rigo B35 va compilato nel caso in cui i beni acquisiti non ricadano in alcuno degli ambiti previsti nei righi da B30 a B34 e per l'indicazione del costo dei terreni e dei beni immobili strumentali.

QUADRO D

Altre agevolazioni concesse o richieste inclusi gli aiuti *"de minimis"*

Il quadro va compilato nel caso in cui il richiedente, in relazione ai medesimi beni strumentali oggetto della Comunicazione, abbia ottenuto oppure richiesto altre agevolazioni (diverse dagli aiuti di Stato), aiuti di Stato o aiuti *"de minimis"*.

Per ciascuna agevolazione, aiuto di Stato e aiuto *"de minimis"* va compilato un distinto rigo, riportando:

- nelle colonne 1, 2 e 3, i dati del provvedimento normativo che ha istituito l'agevolazione (legge, decreto-legge, ecc.). In caso di legge regionale va indicata anche la Regione (ad esempio, legge regionale Campania);
- nelle colonne 4 e 5, i dati del provvedimento di concessione, nel caso in cui l'agevolazione sia stata riconosciuta con apposito provvedimento;
- nella colonna 6, l'ammontare dei costi agevolabili in relazione ai quali è riconosciuta l'agevolazione;
- nella colonna 7, l'importo dell'agevolazione concesso oppure richiesto;
- nella colonna 8, l'equivalente sovvenzione linda, espressa in percentuale, relativa al rapporto tra il valore dell'agevolazione e il valore dell'investimento ammesso, al lordo dell'imposizione fiscale;
- nella colonna 9, la tipologia di agevolazione richiesta o ottenuta, adoperando il:
 - codice 1, per gli aiuti di Stato o aiuti *"de minimis"*;
 - codice 2, per le altre agevolazioni diverse dagli aiuti di Stato.

Dopo aver completato la compilazione del modello è opportuno controllare il quadro di Riepilogo proposto dal software per confermare che tutti i dati inseriti nella Comunicazione siano esatti.

Allegato 1

Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE		
Codice NUTS	Denominazione della regione NUTS	Intensità massima dell'aiuto per le grandi imprese (in % dell'ESL)^o
ITF3	Campania	40%
ITF4	Puglia (in parte: esclusa ITF43 Taranto)	40%
ITF4	Puglia (in parte: solamente ITF43 Taranto)	50%
ITF5	Basilicata	30%
ITF6	Calabria	40%
ITG1	Sicilia	40%
ITG2	Sardegna (in parte: esclusi i seguenti comuni della zona ITG2H Sud Sardegna: Buggerru 111006, Calasetta 111008, Carbonia 111009, Carloforte 111010, Domusnovas 111016, Fluminimaggiore 111021, Giba 111028, Gonnese 111030, Iglesias 111035, Masainas 111040, Musei 111043, Narcao 111044, Nuxis 111049, Perdaxius 111054, Piscinas 111056, Portoscuso 111057, San Giovanni Suergiu 111063, Santadi 111068, Sant'Anna Arresi 111070, Sant'Antioco 111071, Tratalias 111090, Villamassargia 111098, Villaperuccio 111102)	30%
ITG2	Sardegna (in parte: soltanto i seguenti comuni della zona ITG2H Sud Sardegna: Buggerru 111006, Calasetta 111008, Carbonia 111009, Carloforte 111010, Domusnovas 111016, Fluminimaggiore 111021, Giba 111028, Gonnese 111030, Iglesias 111035, Masainas 111040, Musei 111043, Narcao 111044, Nuxis 111049, Perdaxius 111054, Piscinas 111056, Portoscuso 111057, San Giovanni Suergiu 111063, Santadi 111068, Sant'Anna Arresi 111070, Sant'Antioco 111071, Tratalias 111090, Villamassargia 111098, Villaperuccio 111102)	40%
ITF2	Molise	30%

^o Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di EUR, tale massimale è aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Per i grandi progetti di investimento, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole e medie imprese. Per i grandi progetti di investimento, tale intensità massima di aiuto è soggetta a correzione conformemente al punto 19, paragrafo 3, degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 153 del 29.4.2021).

Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE "Zone c non predefinite" ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c)		
Codice NUTS	Denominazione della regione NUTS 3 (e denominazioni delle LAU ammissibili e parti delle LAU interessate)	Intensità massima dell'aiuto per le grandi imprese (in % dell'ESL)^o
ITF1	Abruzzo	
ABR1		
ITF12	Teramo (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Ancarano; Castellalto; Colonnella; Controguerra; Corropoli; Giulianova; Mosciano Sant'Angelo; Nereto; Roseto degli Abruzzi; Sant'Egidio alla Vibrata; Sant'Omero; Teramo; Torano Nuovo.		

ABR2		
ITF11	L'Aquila (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della NUTS 3 di cui sopra:		
Aielli; Avezzano; Calascio; Carsoli; Castel del Monte; Celano; Fossa; L'Aquila; Magliano de' Marsi; Oricola; Ortucchio; Ovindoli; Poggio Picenze; Rocca di Cambio; Rocca di Mezzo; Sante Marie; Santo Stefano di Sessanio; Scoppito; Trasacco		
ITF12	Teramo (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Castilenti.		
ITF13	Pescara (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra:		
Città Sant'Angelo; Civitella Casanova; Elice; Farindola; Penne.		
ABR3		
ITF11	L'Aquila (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra:		
Pratola Peligna; Raiano; Sulmona.		
ITF13	Pescara (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra:		
Alanno; Bolognano; Bussi sul Tirino; Caramanico Terme; Castiglione a Casauria; Cepagatti; Manoppello; Pescara (in parte, solo le sezioni seguenti: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 44; 45; 46; 47; 54; 66; 72; 73; 74; 95; 97; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 174; 175; 179; 187; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 238; 239; 240; 241; 242; 243; 244; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 271; 272; 273; 275; 281; 284; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 333; 334; 335; 350; 351; 352; 353; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 364; 365; 366; 367; 368; 369; 370; 371; 372; 373; 374; 375; 376; 377; 378; 379; 380; 381; 382; 383; 384; 385; 386; 387; 388; 389; 390; 391; 392; 403; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 434; 435; 436; 437; 438; 439; 440; 441; 442; 443; 444; 445; 446; 447; 448; 449; 450; 451; 452; 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 471; 474; 480; 481; 482; 483; 487; 488; 489; 490; 491; 502; 503; 504; 508; 509; 525; 533; 534; 535; 536; 537; 538; 539; 540; 541; 542; 543; 544; 545; 546; 547; 548; 549; 550; 551; 559; 580; 581; 582; 590; 591; 593; 598; 603; 609; 610; 611; 625; 627; 631; 659; 662; 663; 664; 670; 671; 672; 673; 674; 675; 690; 713; 714; 715; 716; 717; 719; 721; 726; 727; 729; 730; 749; 759; 763); Popoli; Rosciano; Scafa; Tocco da Casauria.		
ITF14	Chieti (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra:		
Arielli; Atessa; Casalanguida; Casoli; Castel Frentano; Chieti; Cupello; Fara Filiorum Petri; Fara San Martino; Filetto; Fossacesia; Gissi; Guardiagrele; Lanciano; Miglianico; Montedorisio; Mozzagrogna; Ortona; Paglieta; Pennapiedimonte; Poggiofiorito; San Giovanni Teatino; San Martino sulla Marruccina; San Salvo; Santa Maria Imbaro; Torrevecchia Teatina; Vacri; Vasto; Villamagna.		
IIT13	MARCHE	
MAR1		
IIT131	Pesaro Urbino (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Frontone; Serra Sant'Abbondio.		
IIT132	Ancona (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra:		
Castelbellino; Cerreto d'Esi; Cupramontana; Fabriano; Genga; Jesi; Mergo ; Monsano; Monte Roberto; San Paolo di Jesi; Sassoferato; Serra San Quirico; Staffolo.		

IITI33	Macerata (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra:		
Apiro; Belforte del Chienti; Bolognola; Calderola; Camerino; Camporotondo di Fiastrone; Castelraimondo; Castelsantangelo sul Nera; Cessapalombo; Cingoli; Civitanova Marche; Colmurano; Corridonia; Esanatoglia; Fiastra; Fiuminata; Gagliole; Gualdo; Loro Piceno; Macerata; Matelica; Mogliano; Monte Cavallo; Monte San Giusto; Monte San Martino; Montecosaro; Muccia; Penna San Giovanni; Petriolo; Pieve Torina; Pioraco; Poggio San Vicino; Pollenza; Potenza Picena; Ripe San Ginesio; San Ginesio; San Severino Marche; Sant'Angelo in Pontano; Sarnano; Sefro; Serrapetrona; Serravalle di Chienti; Tolentino; Treia; Urbisaglia; Ussita; Valfornace; Visso.		
IITI34	Ascoli Piceno (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra:		
Acquasanta Terme; Acquaviva Picena; Appignano del Tronto; Arquata del Tronto; Ascoli Piceno; Carassai; Castel di Lama; Castignano; Castorano; Colli del Tronto; Comunanza; Cossignano; Folignano; Force; Grottammare; Maltignano; Monsampolo del Tronto; Montalto delle Marche; Montedinove; Montegallo; Montemonaco; Monteprandone; Offida; Palmiano; Ripatransone; Roccafluvione; Rotella; San Benedetto del Tronto; Spinetoli; Venarotta.		
IITI35	Fermo (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra:		
Altidona; Amandola; Belmonte Piceno; Campofilone; Falerone; Fermo; Francavilla d'Ete; Magliano di Tenna; Massa Fermana; Monsampietro Morico; Montappone; Monte Rinaldo; Monte San Pietrangeli; Monte Urano; Monte Vidon Corrado; Montefalcone Appennino; Montefortino; Montegiorgio; Montegranaro; Monteleone di Fermo; Montelparo; Ortezzano; Pedaso; Porto San Giorgio; Porto Sant'Elpidio; Rapagnano; Santa Vittoria in Matenano; Sant'Elpidio a Mare; Servigliano; Smerillo; Torre San Patrizio.		
IITI2	UMBRIA	
UMB1		
IITI21	Perugia (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra:		
Bastia Umbra; Bettona; Campello sul Clitunno; Cascia; Castel Ritaldi; Cerreto di Spoleto; Citerna; Città di Castello; Collazzone; Deruta; Foligno; Fossato di Vico; Gualdo Cattaneo; Gualdo Tadino; Gubbio; Marsciano; Montefalco; Monteleone di Spoleto; Monte Santa Maria Tiberina; Montone; Nocera Umbra; Norcia; Panicale; Passignano sul Trasimeno; Piegaro; Poggiodomo; Preci; Sant'Anatolia di Narco; Scheggino; Sellano; Spoleto; Trevi; Umbertide; Vallo di Nera.		
IITI22	Terni (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra:		
Narni; San Gemini; Terni (in parte, solo le seguenti sezioni: 34; 35; 36; 37; 40; 41; 42; 44; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 73; 74; 75; 76; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 246; 248; 249; 250; 252; 259; 260; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 277; 281; 282; 283; 375; 377; 378; 379; 382; 383; 384; 385; 386; 388; 389; 390; 391; 392; 393; 394; 395; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 404; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 434; 435; 436; 437; 438; 439; 440; 443; 444; 445; 451; 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 466; 467; 471; 472; 476; 477; 478; 479; 480; 481; 482; 483; 484; 485; 487; 488; 489; 491; 492; 493; 494; 497; 498; 499; 500; 501; 502; 504; 507; 508; 511; 513; 515; 516; 517; 518; 519; 520; 521; 522; 523; 524; 525; 526; 527; 528; 529; 530; 532; 534; 536; 538; 540; 541; 543; 545; 547; 549; 551; 553; 555; 557; 559; 562; 563; 564; 565; 566; 568; 569; 570; 571; 573; 574; 576; 578; 580; 582; 585; 586; 657; 658; 659; 660; 661; 662; 679; 681; 686; 690; 691; 693; 694; 695; 697; 698; 701; 702; 704; 705; 708; 709; 710; 713; 714; 715; 717; 718; 719; 720; 721; 722; 723; 724; 725; 726; 727; 728; 729; 730; 735; 739; 741; 744; 747; 748; 749; 750; 751; 753; 754; 758; 760; 761; 762; 763; 766; 767; 769; 770; 774; 775; 776; 778; 780; 785; 786; 790; 792; 797; 798; 800; 801; 803; 804; 807; 810; 811; 812; 813; 819; 820; 826; 828; 829; 831; 832; 833; 834; 835; 836; 837; 838; 839; 840; 841; 842; 843; 844; 845; 846; 847; 848; 850; 851; 852; 853; 854; 856; 857; 859; 860; 861; 862; 868; 878).		

COMUNICAZIONE INTEGRATIVA PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

(Art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e art. 1, commi da 438 a 443 della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679	<p>Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.</p>
Finalità del trattamento	I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle entrate per le attività connesse alla fruizione dei crediti d'imposta per gli investimenti nella ZES unica e per le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione. I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia.
Conferimento dei dati	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere delle disposizioni relative ai crediti d'imposta per gli investimenti nella ZES unica. Se i dati riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
Base giuridica	L'art. 1, comma 438 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, estende il credito d'imposta ZES unica previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. La base giuridica del trattamento dei dati è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri, connessi allo svolgimento delle predette attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta dovuta, di cui è investita l'Agenzia delle entrate (art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679.
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati nei termini previsti dalla normativa di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Categorie di destinatari dei dati personali	I suoi dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i suoi dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati: - ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria; - ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela di Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere trasmesso telematicamente da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle entrate.
Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147.
Responsabili del trattamento	L'Agenzia delle entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.a. è designata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
Responsabile della Protezione dei Dati	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it per le questioni relative al trattamento dei dati personali.
Diritti dell'interessato	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle entrate. I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite: - applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate - apposito form in area libera del sito dell'Agenzia delle entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza - posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n. 106 – 00147 Roma - posta elettronica certificata all'indirizzo eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personal, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it .
Consenso	L'Agenzia delle entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

Modifiche

L'Agenzia delle entrate si riserva il diritto di apportare alla presente informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità nella sezione dedicata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

**COMUNICAZIONE INTEGRATIVA PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA
PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA**

(Art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e art. 1, commi da 438 a 443 della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

IMPRESA BENEFICIARIA	Codice fiscale	Dimensione impresa		
		Grande	Media	Piccola
				Micro
OPERAZIONI STRAORDINARIE	Codice fiscale aente causa	Trasferimento parziale credito		
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA	Codice fiscale del firmatario	Codice carica		
REFERENTE DA CONTATTARE	Cognome	Nome		
	Telefono	Cellulare	Indirizzo di posta elettronica	
ANNULLAMENTO COMUNICAZIONE INTEGRATIVA PRECEDENTE	L'impresa beneficiaria dichiara di voler annullare la comunicazione integrativa precedentemente presentata <input type="checkbox"/>			
SOTTOSCRIZIONE	FIRMA			
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale del soggetto incaricato <input type="text"/> FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO <input type="text"/>			
Riservato al soggetto incaricato	Data dell'impegno	giorno mese anno		



DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DI ATTO NOTORIO
ai sensi dell'articolo
47 del DPR
n. 445/2000

Il sottoscritto, in qualità di titolare/rappresentante dell'impresa beneficiaria, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA CHE

- a) l'impresa è regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese;
- b) l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in stato di liquidazione o di scioglimento;
- c) l'impresa non rientra tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- d) l'impresa non è in difficoltà ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
- e) l'impresa non opera nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo;
- f) l'impresa è in possesso di un documento di regolarità contributiva in corso di validità che attesti l'adempimento dei propri obblighi legislativi e contrattuali;
- g) la/le sede/i operativa/e indicata/e nel quadro B della presente comunicazione, destinataria/e degli investimenti, è/sono ubicata/e nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale della ZES Unica istituita dall'articolo 9 del decreto-legge n. 124 del 2023, che comprende anche le regioni Marche e Umbria, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 171 del 2025;
- h) gli investimenti agevolati rispettano il principio di incentivazione di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- i) gli investimenti oggetto della presente comunicazione integrativa fanno parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, descritto nel quadro A della presente comunicazione integrativa;
- l) l'impresa è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale relativi al credito d'imposta oggetto della presente comunicazione integrativa;
- m) in caso di grande impresa, il progetto d'investimento è diretto al cambiamento fondamentale del processo di produzione di uno stabilimento esistente e che i costi ammissibili sono superiori alla somma degli ammortamenti degli attivi relativi all'attività da modernizzare nei tre esercizi finanziari precedenti l'avvio dei lavori, come previsto dall'art. 14, par. 7, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- n) in caso di grande impresa o di PMI, il progetto d'investimento è diretto alla diversificazione di uno stabilimento esistente e che i costi ammissibili superano almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori, come previsto dall'art. 14, par. 7, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- o) nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti l'impresa non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto e si impegnava a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata, come previsto dall'art. 14, par. 16, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- p) l'investimento si riferisce ad una nuova attività economica (la casella deve essere barrata dalle grandi imprese per i progetti d'investimento rientranti nelle aree ammissibili ex art. 107, par. 3, lett. c) del TFUE);
 - ai fini della richiesta della documentazione antimafia, nel quadro C sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui agli artt. 85 e 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- q) oppure
 - di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- r) gli investimenti di cui alla presente comunicazione integrativa sono oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis indicati nel quadro D e che il relativo cumulo non determina il superamento dell'intensità di aiuto più elevata (o dell'importo di aiuto più elevato) consentita dalla disciplina europea di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all'art. 14, paragrafo 14, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- s) gli investimenti di cui alla presente comunicazione integrativa sono oggetto di altre misure agevolative, non qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE, indicate nel quadro D e che il relativo cumulo non determina il superamento delle spese effettivamente sostenute;
- s-bis) è stato rispettato il divieto del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 241/2021;
- t) il costo complessivo (al lordo dei costi non ammissibili) dei singoli progetti di investimento è pari o superiore a euro 200.000 (la casella deve essere barrata qualora nella colonna 8 del rigo A2 è indicato un importo inferiore a euro 200.000);
- u) qualora per una o più strutture produttive è indicato il codice 2 nella casella 10 del rigo B2, l'attività svolta in tali strutture consiste nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- v) qualora per una o più strutture produttive è barrata la casella "Regolamento STEP" del rigo B2, l'investimento rientra tra quelli contemplati dal Regolamento (UE) n. 795/2024;
- z) l'IVA relativa agli investimenti è parte del costo dell'investimento in quanto indetraibile.

QUADRO A - DATI RELATIVI AL PROGETTO D'INVESTIMENTO E AL CREDITO D'IMPOSTA

Mod. n.

QUADRO B - DATI DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA

Mod. n.
B1 Numero modulo quadro A relativo al progetto d'investimento realizzato nella struttura produttiva
SEZIONE I
Ubicazione della struttura produttiva

Regione <input type="text"/> 1	Cod. Regione <input type="text"/> 2	Comune <input type="text"/> 3	Provincia <input type="text"/> 4	Codice comune <input type="text"/> 5
Tipologia (via, p.zza, ecc.) <input type="text"/> 6	Indirizzo <input type="text"/> 7			Numero civico <input type="text"/> 8
Codice attività <input type="text"/> 9	Casi particolari <input type="text"/> 10	Regolamento Step <input type="text"/> 11		

SEZIONE II
Ammontare investimento e credito d'imposta indicati nella comunicazione originaria

Investimento non realizzato

	Investimento realizzato, fatturato e certificato		Investimento realizzato, non fatturabile, e certificato		Altre agevolazioni diverse da aiuti di Stato <input type="checkbox"/> 3	Credito da ridurre <input type="checkbox"/>
	Investimento <input type="text"/> 1	Altri aiuti di Stato / aiuti de minimis <input type="text"/> 2	,00	,00		
B10 IMPANTI	<input type="text"/> 1	<input type="text"/> 2	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> 3	<input type="checkbox"/>
B11 bis di cui IMPANTI da B30 A B34			<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="checkbox"/>
B12 MACCHINARI			<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="checkbox"/>
B12 bis di cui MACCHINARI da B30 A B34			<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="checkbox"/>
B13 ATTREZZATURE			<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="checkbox"/>
B13 bis di cui ATTREZZATURE da B30 A B34			<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="checkbox"/>
B14 IMMOBILI			<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="checkbox"/>
B19 TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO			<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	Intensità 4 %	Credito d'imposta 5 ,00
	Quota del credito d'imposta di colonna 5 relativo agli investimenti dei righi da B30 a B34 <input type="text"/> 5 bis			Relativo a investimenti di cui a col. 1 del rigo B10 6 ,00	Relativo a investimenti di cui a col. 2 del rigo B10 7 ,00	,00)

SEZIONE III
Elenco beni strumentali

B30 Sistemi produttivi (comprensivi delle eventuali attrezzature strettamente connesse agli impianti/macchinari costituenti il sistema) gestiti tramite dispositivi digitali in grado di realizzare una o più fasi del ciclo prodotti	<input type="text"/> ,00
B31 Sistemi di automazione della produzione che prevedono l'utilizzo di robot, sensori e componenti per aumentare il livello di flessibilità e efficienza delle linee produttive	<input type="text"/> ,00
B32 Hardware e software, anche basati su piattaforme cloud computing, dedicati a: organizzazione ed elaborazione di ingenti quantità di dati; gestione di interfacce anche multimediali; utilizzazione di sensoristica avanzata per elaborare informazioni complesse; ottimizzazione delle elaborazioni dal punto di vista energetico e della privacy; assistenza in remoto per apparecchiature specialistiche	<input type="text"/> ,00
B33 Strumenti di prototipazione elettronica e/o produzione avanzata diretti alla realizzazione di lavorazioni digitali quali, ad esempio, la stampa 3d, il taglio laser e la fresatura a controllo numerico	<input type="text"/> ,00
B34 Beni e apparecchiature specialistiche per la fornitura di servizi avanzati ovvero per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo	<input type="text"/> ,00
B35 Impianti, macchinari e attrezzature non ricadenti in alcuno degli ambiti di cui ai righi da B30 a B34 della presente sezione e beni immobili	<input type="text"/> ,00

QUADRO C - ELENCO SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA

Mod. n.

--	--

C01	Codice Fiscale 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____	Codice qualifica 2 _____	
	Codice Fiscale del familiare convivente 3 _____ 4 _____	Nome* 5 _____	
	Cognome* 4 _____ 5 _____	Nome familiare convivente* 9 _____	
	Indirizzo estero* 6 _____		Codice stato estero* 7 _____
	Cognome familiare convivente* 8 _____		
	Indirizzo estero familiare convivente* 10 _____		Codice stato estero* 11 _____
C02	1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____	5 _____	6 _____ 7 _____
	8 _____	9 _____	10 _____ 11 _____
C03	1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____	5 _____	6 _____ 7 _____
	8 _____	9 _____	10 _____ 11 _____
C04	1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____	5 _____	6 _____ 7 _____
	8 _____	9 _____	10 _____ 11 _____

I campi contrassegnati da * devono essere compilati solo se il soggetto estero è sprovvisto di codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO D - ALTRE AGEVOLAZIONI CONCESSE O RICHIESTE INCLUSI GLI AIUTI "DE MINIMIS"

Mod. n.

--	--

PROVVEDIMENTO NORMATIVO																		
Tipologia						Data						Numero						
1	2 giorno	mese	3 anno	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8 giorno	9 mese	anno	3	8	9					
D01	PROVVEDIMENTO CONCESSIONE						Costi agevolabili			Importo concesso/richiesto			ESL relativo			Tipo agevolazione		
	1	2 giorno	mese	3 anno	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8 giorno	9 mese	anno	3	8	9				
D02	1	2 giorno	mese	3 anno	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8 giorno	9 mese	anno	3	8	9				
D03	1	2 giorno	mese	3 anno	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8 giorno	9 mese	anno	3	8	9				
D04	1	2 giorno	mese	3 anno	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8 giorno	9 mese	anno	3	8	9				
D05	1	2 giorno	mese	3 anno	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8 giorno	9 mese	anno	3	8	9				
D06	1	2 giorno	mese	3 anno	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8 giorno	9 mese	anno	3	8	9				
D07	1	2 giorno	mese	3 anno	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8 giorno	9 mese	anno	3	8	9				
D08	1	2 giorno	mese	3 anno	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8 giorno	9 mese	anno	3	8	9				
D09	1	2 giorno	mese	3 anno	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8 giorno	9 mese	anno	3	8	9				
D10	1	2 giorno	mese	3 anno	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8 giorno	9 mese	anno	3	8	9				
D11	1	2 giorno	mese	3 anno	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8 giorno	9 mese	anno	3	8	9				

QUADRO E - ESTREMI FATTURE E CERTIFICAZIONE

Mod. n.

SEZIONE I	Numero fattura 1	Identificativo SDI 2														
E01	Importo agevolabile 3	,00	Numero modulo quadro B 4	Codice Fiscale - operazioni straordinarie 5												Acconto 6
E02	1	2													6	
E03	1	2													6	
E04	1	2													6	
E05	1	2													6	
E06	1	2													6	
E07	1	2													6	
E08	1	2													6	
SEZIONE II	Data certificazione 1 giorno	2 mese	3 anno	Identificativo certificazione 2												
E10	Soggetto 3	Codice Fiscale 4														
	5	6														
	7	8														
	9	10														
	11	12														

COMUNICAZIONE INTEGRATIVA PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

(Art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e art. 1 commi da 438 a 443 della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

A cosa serve il modello e chi lo utilizza

Questo modello va utilizzato dalle imprese che hanno presentato la comunicazione (di seguito "Comunicazione") per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 1, comma 439, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito "legge"), per attestare, a pena di decadenza dall'agevolazione, l'avvenuta realizzazione entro i termini del 31 dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028, degli investimenti indicati nella Comunicazione. La Comunicazione integrativa, a pena del rigetto, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione (di seguito "certificazione") prevista dall'art. 7, comma 14, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2024. **IMPORTANTE:** con il presente modello non è possibile accedere al credito d'imposta previsto dall'art. 16-bis del decreto-legge, modificato dall'art. 1, comma 462, della legge, relativo agli investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.

Termini e modalità di presentazione

La comunicazione integrativa deve essere presentata all'Agenzia delle entrate dagli operatori economici:

- dal **3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027** per attestare l'avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2026 degli investimenti relativi all'anno 2026;
- dal **3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028** per attestare l'avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2027 degli investimenti relativi all'anno 2027;
- dal **3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029** per attestare l'avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2028 degli investimenti relativi all'anno 2028.

La comunicazione integrativa deve essere trasmessa in via telematica, utilizzando il presente modello per ciascuno degli anni 2026, 2027, e 2028, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Negli stessi intervalli temporali sopra riportati, i soggetti interessati possono:

- inviare una nuova comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. **IMPORTANTE: l'ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate relative allo stesso anno dell'investimento;**
- annullare la comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. **Tale scelta comporta l'annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall'agevolazione per l'anno cui si riferisce.**

A seguito della presentazione della comunicazione integrativa è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Per le modalità di presentazione telematica si rinvia alle relative istruzioni fornite nei modelli di dichiarazione annuale. In caso di presentazione tramite gli incaricati di cui sopra, questi ultimi sono tenuti a consegnare al beneficiario una copia della comunicazione integrativa trasmessa e della ricevuta dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta presentazione. La domanda si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia riceve i dati.

Si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa alla data di scadenza dei predetti termini e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. La trasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l'intero file trasmesso (ad esempio, in caso di "Codice di autenticazione non riconosciuto", "Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file", "File non elaborabile").

Il beneficiario, dopo aver firmato la comunicazione integrativa per confermare i dati indicati, deve conservare la documentazione.

La trasmissione telematica avviene utilizzando per ciascun anno l'apposito software disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Dove trovare il modello	Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet: www.agenziaentrate.gov.it .
--------------------------------	--

Come si compila	<p>La comunicazione integrativa può avere ad oggetto uno o più progetti d'investimento iniziale. Se la comunicazione integrativa si riferisce a più progetti d'investimento, per ogni progetto va compilato un distinto modulo del quadro A.</p> <p>IMPORTANTE: Ai fini della compilazione del quadro B, occorre seguire le seguenti istruzioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1) per ciascuna struttura produttiva indicata nel quadro B della Comunicazione deve essere compilato un modulo nel quadro B della comunicazione integrativa rispettando lo stesso ordine progressivo, a prescindere dalla circostanza che i relativi investimenti non siano stati realizzati in tutto o in parte;2) se l'investimento nella struttura produttiva indicata nel quadro B della Comunicazione non è stato effettivamente realizzato, va comunque compilato il relativo modulo del quadro B nella comunicazione integrativa riportando i dati richiesti nella sezione I e barrando la casella "Investimento non realizzato" (non vanno, invece, compilati i righi da B10 a B19). In tal caso, non va valorizzato il rigo B1;3) se l'investimento nella struttura produttiva indicata nel quadro B della Comunicazione è stato parzialmente realizzato, oltre alla sezione I va compilata la sezione II riportando i minori importi dell'investimento realizzato e del corrispondente credito. <p>Con riferimento ai dati indicati nella Comunicazione, nella comunicazione integrativa non è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none">– aumentare l'importo dell'investimento complessivo;– aumentare il numero progetti (quadro A);– aumentare il numero strutture produttive (quadro B);– modificare l'ubicazione delle strutture produttive per gli investimenti realizzati (quadro B).
------------------------	---

Dati dell'impresa beneficiaria	Nel riquadro vanno riportati i dati dell'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta. Va indicato il codice fiscale (e non la partita IVA, qualora non coincidano) e va barrata la casella corrispondente alla dimensione dell'impresa. Inoltre, deve essere indicato l'anno in cui sono stati realizzati gli investimenti (2026, 2027, 2028).
---------------------------------------	---

Operazioni straordinarie	<p>In caso di operazioni straordinarie comportanti il trasferimento dell'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati da cui origina il credito d'imposta, intervenute successivamente alla presentazione da parte del dante causa della Comunicazione, il soggetto avente causa deve indicare nella comunicazione integrativa:</p> <ul style="list-style-type: none">– nel riquadro "Impresa beneficiaria" il codice fiscale del soggetto dante causa;– nel riquadro "operazioni straordinarie", il codice fiscale dell'avente causa. <p>Nel caso in cui, a seguito dell'operazione straordinaria, il credito sia trasferito solo parzialmente al soggetto avente causa va barrata la casella "Trasferimento parziale credito".</p> <p>Nell'ipotesi particolare in cui il soggetto beneficiario abbia presentato la comunicazione e successivamente acquisisca, a seguito di operazione straordinaria, un'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati per i quali il soggetto dante causa aveva presentato, a sua volta, la propria Comunicazione, il soggetto avente causa deve presentare comunicazioni integrate distinte relativamente alle due diverse posizioni. In particolare, nella comunicazione integrativa riferita alla propria posizione non va compilato il campo "Codice fiscale avente causa" nel riquadro "Operazioni straordinarie" del frontespizio che va, invece, compilato nella comunicazione integrativa riferita alla posizione del soggetto dante causa.</p>
---------------------------------	--

Dati del rappresentante che firma la richiesta	In questo riquadro è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che firma la richiesta e il "Codice carica" corrispondente. Il codice carica può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi.
---	---

Annulloamento comunicazione integrativa precedente	<p>Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti della comunicazione integrativa già inviata può utilizzare questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa all'annullamento. In tal caso, i quadri A, B, C, D ed E non vanno compilati e nel riquadro "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio" non va apposta la firma.</p> <p>Tale scelta comporta l'annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall'agevolazione per l'anno cui si riferisce.</p>
Impegno alla presentazione telematica	<p>In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione integrativa deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma nel campo dedicato.</p>
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	<p>Il rappresentante oppure il titolare dell'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il possesso da parte dell'impresa dei requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale relativi al credito d'imposta.</p> <p>Con riferimento a determinati requisiti di cui al Regolamento espressamente riportati nel riquadro della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la dichiarazione sostitutiva va resa, barrando la corrispondente casella, qualora il progetto d'investimento rientri nelle tipologie per le quali è previsto il possesso del requisito oggetto di dichiarazione.</p> <p>La dichiarazione di cui alla lett. r) va resa solo nel caso in cui gli investimenti siano oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti "de minimis".</p> <p>La dichiarazione di cui alla lett. s) va resa solo nel caso in cui gli investimenti siano oggetto di altre misure agevolative non qualificabili come aiuti di Stato.</p> <p>La dichiarazione di cui alla lett. s-bis) va resa solo nel caso in cui debba essere rispettato il divieto del doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 241/2021.</p> <p>Nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta sia superiore a euro 150.000 (risultante dal campo 2 del rigo A1), o in presenza di un ammontare complessivo del credito non superiore a 150.000 euro qualora detto importo, sommato ai crediti di imposta per gli investimenti nella ZES Unica relativi agli anni precedenti, spettanti allo stesso beneficiario, contribuisce a superare la soglia di 150.000 euro, il soggetto beneficiario o il suo rappresentante firmatario è tenuto a rilasciare, barrando la relativa casella q), una delle seguenti dichiarazioni sostitutive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste); • ai fini della richiesta della documentazione antimafia, che nel quadro C sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 e all'art. 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011. <p>La dichiarazione di cui alla lett. v) va resa nel caso in cui gli investimenti in una o più unità produttive, rientrano tra quelli contemplati dal Regolamento (UE) n. 795/2024 (regolamento "STEP").</p> <p>La dichiarazione di cui alla lett. z) va resa solo nel caso in cui l'IVA relativa agli investimenti è parte del costo agevolabile in quanto indetraibile.</p> <p>La dichiarazione è resa mediante l'apposizione della firma in questo riquadro. Se la comunicazione integrativa è presentata tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, il rappresentante oppure il titolare dell'impresa consegna al soggetto incaricato la comunicazione integrativa contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un documento d'identità.</p>
QUADRO A Dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta	<p>In questo quadro vanno indicati i dati relativi a ciascun progetto d'investimento e l'ammontare complessivo del credito d'imposta di cui l'impresa intende fruire.</p> <p>Se la comunicazione integrativa si riferisce a più progetti d'investimento, per ciascuno di essi va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente. In tal caso, il rigo A1 va compilato solo sul primo modulo, riportando l'ammontare complessivo dell'investimento e del credito d'imposta di tutti i progetti indicati nella comunicazione integrativa.</p>

ATTENZIONE: Nella compilazione del modello tramite software, il rigo A1 sarà compilato automaticamente dal sistema dopo aver compilato gli altri quadri del modello ed effettuato il Riepilogo.

Nel **rgo A2, caselle da 1 a 4**, va barrata la casella corrispondente al progetto realizzato, già indicato nella Comunicazione (può essere barrata una sola casella). In particolare, va barrata:

- la **casella 1**, in caso di creazione di un nuovo stabilimento;
- la **casella 2**, in caso di ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente;
- la **casella 3**, in caso di diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente oppure, per gli investimenti iniziali a favore di una nuova attività economica, in caso di diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
- la **casella 4**, nel caso di un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento esistente.

Nel **rgo A2, casella 5**, va indicato il numero delle strutture produttive riferite al progetto d'investimento, non tenendo conto dei moduli del quadro B dove è barrata la casella "Investimento non realizzato" e non è valorizzato il rigo B1 (vedi paragrafo "Come si compila").

Con riferimento agli investimenti effettivamente realizzati, riportati nella Comunicazione:

- nel **rgo A2, caselle 6 e 7**, va indicata la data di inizio e di completamento dell'investimento che deve essere compresa:
 - tra il **1° gennaio 2026** e il **31 dicembre 2026** per gli investimenti realizzati nell'anno 2026;
 - tra il **1° gennaio 2027** e il **31 dicembre 2027** per gli investimenti realizzati nell'anno 2027;
 - tra il **1° gennaio 2028** e il **31 dicembre 2028** per gli investimenti realizzati nell'anno 2028;
- nel **rgo A2, casella 8**, va indicato l'ammontare complessivo del progetto d'investimento, al netto dell'IVA (tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile) non tenendo conto dei moduli del quadro B dove è barrata la casella "Investimento non realizzato" e non è valorizzato il rigo B1, corrispondente ai costi, per l'acquisizione dei beni agevolabili. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno (2026, 2027 o 2028) cui si riferisce la Comunicazione integrativa, nel limite massimo, per ciascun progetto d'investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo (al lordo dei costi non ammissibili) sia inferiore a 200.000 euro;
- nel **rgo A2, casella 9**, va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta;
- nel **rgo A2, colonne 10 e 11**, va riportata la somma, rispettivamente, degli importi indicati nelle colonne 6 e 7 del rigo B19 per ciascuna struttura produttiva riferita al medesimo progetto di investimento. In caso di grandi progetti di investimento detti importi vanno determinati anche tenendo conto della formula riportata a pagina 7.

ATTENZIONE: Nella compilazione del modello tramite software, le colonne da 8 a 11 del rigo A2, saranno compilate automaticamente dal sistema dopo aver compilato gli altri quadri del modello ed effettuato il Riepilogo.

Nel **rgo A3**, va indicato l'ambito tematico nel quale l'investimento è realizzato. In particolare, va barrata:

- la **casella 1**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale; sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione personalizzata; materiali innovativi ed ecocompatibili; tecnologie per biomateriali e prodotti biobased e Bioraffinerie; sistemi e tecnologie per le bonifiche di siti contaminati e il decommissioning degli impianti nucleari; sistemi e tecnologie per il water e il waste treatment; tecnologie per le smart grid, le fonti rinnovabili e la generazione distribuita;
- la **casella 2**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: riduzione dell'impatto ambientale (green engine); avionica avanzata nel campo dei network di moduli hw e dell'interfaccia uomo-macchina; sistema air traffic management avanzato; UAV (Unmanned aerial vehicle) a uso civile e ULM (ultra-Léger Motorisé); robotica spaziale, per operazioni di servizio in orbita e per missioni di esplorazione; sistemi per l'osservazione della terra; lanciatori, propulsione elettrica, per un più efficiente accesso allo spazio e veicoli di rientro; sistemi e tecnologie per la cantieristica militare;

- la **casella 3**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: active & healthy ageing/tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare; E-health, diagnostica avanzata, medical devices e mini invasività; medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata; biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico; sistemi e tecnologie per il packaging, la conservazione e la tracciabilità e sicurezza delle produzioni alimentari; Nutraceutica, Nutrigenomica e Alimenti Funzionali;
- la **casella 4**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: sistemi e applicazioni per il turismo, la fruizione della cultura e l'attrattività del Made in Italy; tecnologie e applicazioni per la conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali, artistici e paesaggistici; tecnologie per il design evoluto e l'artigianato digitale;
- la **casella 5**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: sistemi di mobilità urbana intelligente per la logistica e le persone; sistemi per la sicurezza dell'ambiente urbano, il monitoraggio ambientale e la prevenzione di eventi critici o di rischio; sistemi elettronici "embedded", reti di sensori intelligenti, internet of things; tecnologie per smart building, efficientamento energetico, sostenibilità ambientale;
- la **casella 6**, in caso di investimenti inerenti le attività produttive di cui alla sezione C della classificazione ATECO 2025;
- la **casella 7**, in caso di investimenti aventi ad oggetto la commercializzazione di prodotti agricoli. Per "commercializzazione di prodotti agricoli" si intende, fatta eccezione per gli investimenti riconducibili nell'ambito delle attività di cui alla casella "salute, alimentazione e qualità della vita", la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo. Per "trasformazione di prodotti agricoli" si intende, fatta eccezione per gli investimenti riconducibili nell'ambito delle attività di cui alla casella "salute, alimentazione e qualità della vita", qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita. Non sono considerate attività di trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, né la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, né qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita;
- la **casella 9**, in caso di investimenti inerenti le attività di cui alla sezione I della classificazione ATECO 2025;
- la **casella 11**, in caso di investimenti inerenti le attività di erogazione di servizi, incluse le attività professionali scientifiche e tecniche di cui alla sezione N della classificazione ATECO 2025 e i servizi alla persona di cui alla sezione T della classificazione ATECO 2025;
- la **casella 12** va barrata nel caso in cui il progetto d'investimento non rientri in nessuno degli ambiti di attività previsti nelle caselle da 1 a 11.

Nella **sezione IV** va riportata, in forma libera con un minimo di 300 caratteri, la descrizione del progetto d'investimento, con particolare riferimento alla descrizione dei singoli beni, laddove indicati nei righi da B30 a B35 della sezione III del quadro B, e delle loro caratteristiche tecnico produttive, evidenziando gli aspetti qualificanti. La compilazione di tale sezione è **obbligatoria**.

QUADRO B

Dati della struttura produttiva

In questo quadro vanno indicati i dati relativi alle strutture produttive destinatarie del progetto o dei progetti d'investimento.

Per ciascuna struttura produttiva va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente.

Nel **rigo B1**, va indicato il numero del modulo del quadro A relativo al progetto d'investimento realizzato nella struttura produttiva. Se l'investimento nella corrispondente struttura produttiva indicata nel quadro B della Comunicazione non è stato effettivamente realizzato il presente rigo non va valorizzato.

Nel **rigo B2**, vanno riportati i dati relativi all'ubicazione della struttura produttiva destinataria dell'investimento nonché il codice dell'attività economica svolta nell'unità produttiva. Il **codice comune e il codice attività (ATECO 2025)** devono essere presenti in Anagrafe Tributaria e visibili nell'area riservata dell'impresa sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

La casella “Casi particolari” va compilata indicando:

- il **codice 1**, dalle imprese che operano nel settore del noleggio di unità da diporto, le quali, come chiarito dalla circolare n. 32/E del 21 settembre 2022, possono fruire del credito d’imposta in relazione agli investimenti agevolabili effettuati nell’ambito di tale attività non assimilabile a quelle del «settore dei trasporti» (escluso ai sensi del Regolamento Generale d’Esenzione), sempre che non si tratti di attività, come quelle connesse al noleggio a viaggio richiamato nel paragrafo 1.1 della citata circolare, riconducibili al trasporto;
- il **codice 2**, dalle imprese che esercitano un’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento. L’utilizzo del presente codice comporta la dichiarazione, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000, di quanto riportato al punto u) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a cui si rinvia). Ai fini della individuazione dei territori ammissibili all’agevolazione e dei relativi codici dei comuni si rinvia all’allegato 1 unito alle presenti istruzioni.

Nel **rgo B2**, la **casella 11** “Regolamento STEP” va barrata nel caso in cui nell’unità produttiva sia stato effettuato un investimento rientrante tra quelli contemplati dal Regolamento (UE) n. 795/2024, per i quali è previsto un incremento delle intensità massime di aiuto di 10 punti percentuali nelle “zone a”, e di 5 punti percentuali nelle “zone c” della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Eventuali ulteriori investimenti realizzati nella medesima unità produttiva, non rientranti in tale fattispecie, vanno indicati compilando un distinto modulo del quadro B.

La **sezione II** contiene i dati degli investimenti, già riportati nella Comunicazione dell’anno di interesse, realizzati nel periodo agevolabile. I dati vanno esposti distintamente per ciascuna tipologia di beni strumentali agevolabili.

I costi delle attrezzature devono essere indicati separatamente nell’apposito rigo se tali costi non sono strettamente correlati a impianti/macchinari acquisiti nell’ambito del progetto.

Nel **rgo B10** vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l’importo dell’investimento realizzato, per il quale è stata rilasciata la certificazione, documentato tramite fatture elettroniche. Gli estremi relativi alla certificazione e a tali fatture vanno riportati nel **quadro E**;
- nella **colonna 2**, l’importo dell’investimento realizzato, per il quale è stata rilasciata la certificazione, ma non documentabile tramite fatture elettroniche (es. acquisto di immobile da soggetto privato) e/o acquisito mediante contratti di locazione finanziaria. Nella colonna 2 deve essere indicata anche l’Iva relativa a spese fatturabili, nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile.

L’indetraibilità dell’IVA deve risultare dalla certificazione di cui all’art. 7 comma 14 del decreto. Gli estremi relativi alla certificazione vanno riportati nel quadro E.

ATTENZIONE: Nella compilazione del modello tramite software, le colonne 1 e 2 del rigo B10, saranno compilate automaticamente dal sistema dopo aver compilato gli altri righi del quadro B.

Nei **righi da B11 a B14**, vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l’ammontare dei costi dei beni agevolabili, al netto dell’IVA (tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile ed è stata barrata la casella z) della dichiarazione sostitutiva. Per ciascuno dei righi da B11 a B14, nella presente colonna possono essere indicati importi di ammontare uguale o inferiore rispetto a quelli riportati nella Comunicazione;
- nella **colonna 2**, l’ammontare degli altri aiuti di Stato o aiuti “*de minimis*”, concessi o richiesti, aventi ad oggetto i medesimi beni agevolabili;
- nella **colonna 3**, l’ammontare delle altre agevolazioni concesse o richieste, diverse dagli aiuti di Stato o aiuti “*de minimis*”, aventi ad oggetto i medesimi beni agevolabili.

Al fine di consentire la suddivisione delle spese tra fatturate e non fatturate, dopo aver compilato i righi da B11 a B14 occorre inserire i dati delle fatture nel Quadro E - Sez. I.

ATTENZIONE: Nella compilazione dei righi B11 bis, B12 bis e B13 bis, bisogna inserire la quota parte dei righi B11, B12 e B13 rientrante negli investimenti della Sezione III del Quadro B dei righi da B30 a B34, come specificato di seguito:

nel **rgo B11 bis**, vanno indicati:

- nella **colonna 1**, la quota dei costi degli impianti, indicati nella colonna 1 del rigo B11, corrispondente all’importo indicato nella Sezione III del quadro B, nei righi da B30 a B34;
- nella **colonna 2**, l’ammontare degli altri aiuti di Stato o aiuti “*de minimis*”, concessi o richiesti, aventi ad oggetto solo il costo degli impianti indicati nella colonna 1 del rigo B11 bis;
- nella **colonna 3**, l’ammontare delle altre agevolazioni concesse o richieste, diverse dagli aiuti di Stato o aiuti “*de minimis*”, aventi ad oggetto il costo degli impianti indicati nella colonna 1 del rigo B11 bis;

nel **rgo B12 bis**, vanno indicati:

- nella **colonna 1**, la quota dei costi dei macchinari, indicati nella colonna 1 del rigo B12, corrispondente all'importo indicato nella Sezione III del quadro B, nei righi da B30 a B34;
- nella **colonna 2**, l'ammontare degli altri aiuti di Stato o aiuti "de minimis", concessi o richiesti, aventi ad oggetto solo il costo dei macchinari indicati nella colonna 1 del rigo B12 bis;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle altre agevolazioni concesse o richieste, diverse dagli aiuti di Stato o aiuti "de minimis", aventi ad oggetto solo il costo dei macchinari indicati nella colonna 1 del rigo B12 bis;

nel **rgo B13 bis**, vanno indicati:

- nella **colonna 1**, la quota dei costi delle attrezzature, indicati nella colonna 1 del rigo B13, corrispondente all'importo indicato nella Sezione III del quadro B, nei righi da B30 a B34;
- nella **colonna 2**, l'ammontare degli altri aiuti di Stato o aiuti "de minimis", concessi o **richiesti**, aventi ad oggetto solo il costo delle attrezzature indicato nella colonna 1 del rigo B13 bis;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle altre agevolazioni concesse o richieste, diverse dagli aiuti di Stato o aiuti "de minimis", aventi ad oggetto solo il costo delle attrezzature indicato nella colonna 1 del rigo B13 bis;

nel **rgo B19**, vanno indicati:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, la somma degli importi delle medesime colonne dei righi B11, B12, B13 e B14;
- nella **colonna 4**, la misura massima consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per la determinazione del credito. Tali misure massime sono riportate nella tabella di cui sotto;
- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito d'imposta. Nel caso in cui si voglia ridurre l'importo del credito d'imposta calcolato dal software, barrare la casella "Credito da ridurre" e modificare manualmente l'importo del credito;
- nella **colonna 6**, la quota di credito di cui a colonna 5 corrispondente agli investimenti riportati nella colonna 1 del rigo B10;
- nella **colonna 7**, la quota di credito di cui a colonna 5 corrispondente agli investimenti riportati nella colonna 2 del rigo B10;
- nella **colonna 5 bis**, la quota del credito d'imposta presente in colonna 5, relativa ai soli investimenti indicati nei righi B11 bis, B 12 bis e B13 bis, colonna 1.

Se l'investimento nella struttura produttiva non è stato effettivamente realizzato, si rinvia a quanto precisato nel paragrafo "Come si compila".

Regioni	Piccole Imprese		Medie Imprese		Grandi Imprese
	Progetti di investimento (1)	Grandi progetti di investimento (2)	Progetti di investimento (1)	Grandi progetti di investimento (2)	
Campania	60%	40%	50%	40%	40%
Puglia	60%	40%	50%	40%	40%
Basilicata	50%	30%	40%	30%	30%
Calabria	60%	40%	50%	40%	40%
Sicilia	60%	40%	50%	40%	40%
Sardegna	50%	30%	40%	30%	30%
Molise	50%	30%	40%	30%	30%
Puglia (3)	70%	50%	60%	50%	50%
Sardegna (3)	60%	40%	50%	40%	40%
Abruzzo (4)	35%	15%	25%	15%	15%
Marche (4)	35%	15%	25%	15%	15%
Umbria (4)	35%	15%	25%	15%	15%

- 1) Progetti con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro;
- 2) Progetti con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro (come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale);
- 3) Per i territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta si veda l'allegato 1;
- 4) Investimenti realizzati nei territori situati nelle "Zone c non predefinite" ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE (si veda l'allegato 1).

Per i grandi progetti di investimento, l'importo dell'aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell'«importo di aiuto corretto» di cui all'articolo 2, punto 20, del Regolamento riportata nella seguente formula:

$$\text{importo di aiuto corretto} = R \times (A + 0,50 \times B)$$

R = intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le piccole-medie imprese (in caso di strutture produttive ubicate in più zone per le quali sono previste intensità massime di aiuto diverse occorre determinare la media di dette intensità ponderata in base ai costi ammissibili);

A = parte dei costi ammissibili pari a 55 milioni di euro;

B = parte dei costi ammissibili compresa tra 55 milioni di euro e 100 milioni di euro.

Tali misure costituiscono l'intensità massima di aiuto. Poiché l'agevolazione è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti "de minimis", che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all'art. 14, par. 14, del Regolamento, il credito d'imposta è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell'ammontare degli aiuti concessi o richiesti.

Il credito d'imposta, inoltre, è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute e nel rispetto della disciplina europea di riferimento, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE.

Nella **sezione III**, va indicato l'ammontare complessivo dei costi dei beni acquisiti, distinti in relazione alla tipologia di investimento. Il **rigo B35** va compilato nel caso in cui i beni acquisiti non ricadano in alcuno degli ambiti previsti nei righi da B30 a B34 e per l'indicazione del costo dei terreni e dei beni immobili strumentali.

QUADRO C

Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia

Il quadro C va compilato nella Comunicazione integrativa di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 qualora nell'anno sia superata la soglia di valore del credito di imposta prevista per i controlli antimafia (cfr. pag. 3), e anche se il predetto quadro sia stato già compilato nella Comunicazione integrativa riferita a investimenti dell'anno precedente.

In questo quadro vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'articolo 85 e nell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia, nonché i codici fiscali dei loro familiari conviventi di maggiore età. A tal fine, tutti i soggetti per i quali va richiesta la documentazione antimafia devono consegnare al firmatario della comunicazione/dichiarazione telematica (beneficiario/soggetto incaricato) la prescritta dichiarazione sostitutiva attestante i familiari conviventi, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità.

Per ciascuna soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo.

In particolare, nella casella "**Codice qualifica**" va indicato uno dei seguenti codici:

1. Titolare dell'impresa individuale
2. Direttore tecnico
3. Rappresentante legale
4. Componente l'organo di amministrazione
5. Consorziato
6. Socio
7. Socio accomandatario

8. Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente
9. Sindaco, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile
10. Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
11. Direttore generale
12. Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente
13. Procuratore, Procuratore speciale

Si precisa che il codice 2 può essere utilizzato per indicare anche il Responsabile tecnico e il Preposto alla Gestione tecnica qualora le attività e i compiti da questi esercitati siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal Direttore tecnico.

L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui sopra, deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età. In caso di più familiari conviventi vanno compilati più righi, riportando in ciascuno rigo, oltre al codice fiscale del familiare, il codice fiscale e il codice qualifica dei soggetti di cui sopra. Per familiari conviventi si intende chiunque conviva (purché maggiorenne) con i predetti soggetti.

Per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale italiano, vanno indicati negli appositi campi: il nome, il cognome, l'indirizzo estero e il codice Stato estero di residenza. Non vanno, invece, compilati i campi relativi al codice fiscale.

QUADRO D

Altre agevolazioni concesse o richieste inclusi gli aiuti "de minimis"

Il quadro va compilato nel caso in cui il richiedente, in relazione ai medesimi beni strumentali oggetto della Comunicazione integrativa, abbia ottenuto oppure richiesto altre agevolazioni (diverse dagli aiuti di Stato), aiuti di Stato o aiuti "de minimis".

Per ciascuna agevolazione, aiuto di Stato e aiuto "de minimis" va compilato un distinto rigo, riportando:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, i dati del provvedimento normativo che ha istituito l'agevolazione (legge, decreto-legge, ecc.). In caso di legge regionale va indicata anche la Regione (ad esempio, legge regionale Campania);
- nelle **colonne 4 e 5**, i dati del provvedimento di concessione, nel caso in cui l'agevolazione sia stata riconosciuta con apposito provvedimento;
- nella **colonna 6**, l'ammontare dei costi agevolabili in relazione ai quali è riconosciuta l'agevolazione;
- nella **colonna 7**, l'importo dell'agevolazione concesso oppure richiesto;
- nella **colonna 8**, l'equivalente sovvenzione lorda, espressa in percentuale, relativa al rapporto tra il valore dell'agevolazione e il valore dell'investimento ammesso, al lordo dell'imposizione fiscale;
- nella **colonna 9**, la tipologia di agevolazione richiesta o ottenuta, adoperando il:
 - **codice 1**, per gli aiuti di Stato o aiuti "de minimis";
 - **codice 2**, per le altre agevolazioni diverse dagli aiuti di Stato.

QUADRO E

Estremi fatture e certificazione

Nella **sezione I** vanno riportati gli estremi delle fatture elettroniche ricevute dal sistema di interscambio SDI, relative alle acquisizioni dei beni agevolabili.

In particolare, va indicato:

- in **colonna 1**, il numero della fattura;
- in **colonna 2**, il codice identificativo SDI;
- in **colonna 3**, l'importo agevolabile al netto dell'IVA, incluso nella colonna 1 dei righi B10;
- in **colonna 4**, il numero del modulo del quadro B relativo alla struttura produttiva cui si riferisce l'acquisto;
- in **colonna 5**, il codice fiscale del soggetto cui è intestata la fattura qualora a seguito di operazioni straordinarie, comportanti il trasferimento dell'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati da cui origina il credito d'imposta, tale soggetto sia diverso dall'impresa beneficiaria indicata nel primo riquadro del frontespizio.
- la **casella 6**, deve essere barrata nel caso di fattura relativa a somme versate in anticipo, emessa in data anteriore al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello in cui è stato realizzato l'investimento purché l'impegno giuridicamente vincolante rispetti quanto previsto dall'art. 6 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (Effetto di incentivazione).

Nella **sezione II** vanno riportati gli estremi della certificazione. In particolare, va indicato:

- in **colonna 1**, la data della certificazione;
- in **colonna 2**, l'identificativo della certificazione qualora presente.

Nella **colonna "Codice fiscale"**, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha rilasciato la certificazione. Trattasi, in particolare:

- del revisore legale iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (in tal caso va indicato, nella **casella "Soggetto"**, il codice 1);
- del responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (in tal caso va indicato nella casella "Soggetto", il codice 2). Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella "Soggetto" il codice 3;
- del collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto" per ciascun membro, il codice 4).

La certificazione deve essere trasmessa, qualora nel quadro B siano presenti spese non fatturabili e/o qualora sia stata barrata almeno una casella 6 della Sez. I del quadro E, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 1, comma 441, della legge, mediante il servizio "Consegna documenti e istanze", disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. L'utente, per inviare la certificazione:

- dopo aver effettuato l'accesso al servizio, seleziona la categoria "Risposta a questionari o richieste di documentazione";
- nella sezione "oggetto", seleziona "Certificazione delle spese e altri documenti relativi a crediti d'imposta agevolativi".

Dopo aver completato la compilazione del modello è opportuno controllare il quadro di Riepilogo proposto dal software per confermare che tutti i dati inseriti nella Comunicazione integrativa siano esatti.

Allegato 1

Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE		
Codice NUTS	Denominazione della regione NUTS	Intensità massima dell'aiuto per le grandi imprese (in % dell'ESL)^o
ITF3	Campania	40%
ITF4	Puglia (in parte: esclusa ITF43 Taranto)	40%
ITF4	Puglia (in parte: solamente ITF43 Taranto)	50%
ITF5	Basilicata	30%
ITF6	Calabria	40%
ITG1	Sicilia	40%
ITG2	Sardegna (in parte: esclusi i seguenti comuni della zona ITG2H Sud Sardegna: Buggerru 111006, Calasetta 111008, Carbonia 111009, Carloforte 111010, Domusnovas 111016, Fluminimaggiore 111021, Giba 111028, Gonnese 111030, Iglesias 111035, Masainas 111040, Musei 111043, Narcao 111044, Nuxis 111049, Perdaxius 111054, Piscinas 111056, Portoscuso 111057, San Giovanni Suergiu 111063, Santadi 111068, Sant'Anna Arresi 111070, Sant'Antioco 111071, Tratalias 111090, Villamassargia 111098, Villaperuccio 111102)	30%
ITG2	Sardegna (in parte: soltanto i seguenti comuni della zona ITG2H Sud Sardegna: Buggerru 111006, Calasetta 111008, Carbonia 111009, Carloforte 111010, Domusnovas 111016, Fluminimaggiore 111021, Giba 111028, Gonnese 111030, Iglesias 111035, Masainas 111040, Musei 111043, Narcao 111044, Nuxis 111049, Perdaxius 111054, Piscinas 111056, Portoscuso 111057, San Giovanni Suergiu 111063, Santadi 111068, Sant'Anna Arresi 111070, Sant'Antioco 111071, Tratalias 111090, Villamassargia 111098, Villaperuccio 111102)	40%
ITF2	Molise	30%

^o Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di EUR, tale massimale è aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Per i grandi progetti di investimento, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole e medie imprese. Per i grandi progetti di investimento, tale intensità massima di aiuto è soggetta a correzione conformemente al punto 19, paragrafo 3, degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 153 del 29.4.2021).

Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE "Zone c non predefinite" ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c)		
Codice NUTS	Denominazione della regione NUTS 3 (e denominazioni delle LAU ammissibili e parti delle LAU interessate)	Intensità massima dell'aiuto per le grandi imprese (in % dell'ESL)^o
ITF1	Abruzzo	
ABR1		
ITF12	Teramo (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Ancarano; Castellalto; Colonnella; Controguerra; Corropoli; Giulianova; Mosciano Sant'Angelo; Nereto; Roseto degli Abruzzi; Sant'Egidio alla Vibrata; Sant'Omero; Teramo; Torano Nuovo.		

ABR2		
ITF11	L'Aquila (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della NUTS 3 di cui sopra:		
Aielli; Avezzano; Calascio; Carsoli; Castel del Monte; Celano; Fossa; L'Aquila; Magliano de' Marsi; Oricola; Ortucchio; Ovindoli; Poggio Picenze; Rocca di Cambio; Rocca di Mezzo; Sante Marie; Santo Stefano di Sessanio; Scoppito; Trasacco		
ITF12	Teramo (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Castilenti.		
ITF13	Pescara (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra:		
Città Sant'Angelo; Civitella Casanova; Elice; Farindola; Penne.		
ABR3		
ITF11	L'Aquila (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra:		
Pratola Peligna; Raiano; Sulmona.		
ITF13	Pescara (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra:		
Alanno; Bolognano; Bussi sul Tirino; Caramanico Terme; Castiglione a Casauria; Cepagatti; Manoppello; Pescara (in parte, solo le sezioni seguenti: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 44; 45; 46; 47; 54; 66; 72; 73; 74; 95; 97; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 174; 175; 179; 187; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 238; 239; 240; 241; 242; 243; 244; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 271; 272; 273; 275; 281; 284; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 333; 334; 335; 350; 351; 352; 353; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 364; 365; 366; 367; 368; 369; 370; 371; 372; 373; 374; 375; 376; 377; 378; 379; 380; 381; 382; 383; 384; 385; 386; 387; 388; 389; 390; 391; 392; 403; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 434; 435; 436; 437; 438; 439; 440; 441; 442; 443; 444; 445; 446; 447; 448; 449; 450; 451; 452; 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 471; 474; 480; 481; 482; 483; 487; 488; 489; 490; 491; 502; 503; 504; 508; 509; 525; 533; 534; 535; 536; 537; 538; 539; 540; 541; 542; 543; 544; 545; 546; 547; 548; 549; 550; 551; 559; 580; 581; 582; 590; 591; 593; 598; 603; 609; 610; 611; 625; 627; 631; 659; 662; 663; 664; 670; 671; 672; 673; 674; 675; 690; 713; 714; 715; 716; 717; 719; 721; 726; 727; 729; 730; 749; 759; 763); Popoli; Rosciano; Scafa; Tocco da Casauria.		
ITF14	Chieti (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra:		
Arielli; Atessa; Casalanguida; Casoli; Castel Frentano; Chieti; Cupello; Fara Filiorum Petri; Fara San Martino; Filetto; Fossacesia; Gissi; Guardiagrele; Lanciano; Miglianico; Montedorisio; Mozzagrogna; Ortona; Paglieta; Pennapiedimonte; Poggiofiorito; San Giovanni Teatino; San Martino sulla Marruccina; San Salvo; Santa Maria Imbaro; Torrevecchia Teatina; Vacri; Vasto; Villamagna.		
IIT13	MARCHE	
MAR1		
IIT131	Pesaro Urbino (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Frontone; Serra Sant'Abbondio.		
IIT132	Ancona (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra:		
Castelbellino; Cerreto d'Esi; Cupramontana; Fabriano; Genga; Jesi; Mergo ; Monsano; Monte Roberto; San Paolo di Jesi; Sassoferato; Serra San Quirico; Staffolo.		

IITI33	Macerata (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra:		
Apiro; Belforte del Chienti; Bolognola; Calderola; Camerino; Camporotondo di Fiastrone; Castelraimondo; Castelsantangelo sul Nera; Cessapalombo; Cingoli; Civitanova Marche; Colmurano; Corridonia; Esanatoglia; Fiastra; Fiuminata; Gagliole; Gualdo; Loro Piceno; Macerata; Matelica; Mogliano; Monte Cavallo; Monte San Giusto; Monte San Martino; Montecosaro; Muccia; Penna San Giovanni; Petriolo; Pieve Torina; Pioraco; Poggio San Vicino; Pollenza; Potenza Picena; Ripe San Ginesio; San Ginesio; San Severino Marche; Sant'Angelo in Pontano; Sarnano; Sefro; Serrapetrona; Serravalle di Chienti; Tolentino; Treia; Urbisaglia; Ussita; Valfornace; Visso.		
IITI34	Ascoli Piceno (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra:		
Acquasanta Terme; Acquaviva Picena; Appignano del Tronto; Arquata del Tronto; Ascoli Piceno; Carassai; Castel di Lama; Castignano; Castorano; Colli del Tronto; Comunanza; Cossignano; Folignano; Force; Grottammare; Maltignano; Monsampolo del Tronto; Montalto delle Marche; Montedinove; Montegallo; Montemonaco; Monteprandone; Offida; Palmiano; Ripatransone; Roccafluvione; Rotella; San Benedetto del Tronto; Spinetoli; Venarotta.		
IITI35	Fermo (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra:		
Altidona; Amandola; Belmonte Piceno; Campofilone; Falerone; Fermo; Francavilla d'Ete; Magliano di Tenna; Massa Fermana; Monsampietro Morico; Montappone; Monte Rinaldo; Monte San Pietrangeli; Monte Urano; Monte Vidon Corrado; Montefalcone Appennino; Montefortino; Montegiorgio; Montegranaro; Monteleone di Fermo; Montelparo; Ortezzano; Pedaso; Porto San Giorgio; Porto Sant'Elpidio; Rapagnano; Santa Vittoria in Matenano; Sant'Elpidio a Mare; Servigliano; Smerillo; Torre San Patrizio.		
IITI2	UMBRIA	
UMB1		
IITI21	Perugia (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra:		
Bastia Umbra; Bettona; Campello sul Clitunno; Cascia; Castel Ritaldi; Cerreto di Spoleto; Citerna; Città di Castello; Collazzone; Deruta; Foligno; Fossato di Vico; Gualdo Cattaneo; Gualdo Tadino; Gubbio; Marsciano; Montefalco; Monteleone di Spoleto; Monte Santa Maria Tiberina; Montone; Nocera Umbra; Norcia; Panicale; Passignano sul Trasimeno; Piegaro; Poggiodomo; Preci; Sant'Anatolia di Narco; Scheggino; Sellano; Spoleto; Trevi; Umbertide; Vallo di Nera.		
IITI22	Terni (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra:		
Narni; San Gemini; Terni (in parte, solo le seguenti sezioni: 34; 35; 36; 37; 40; 41; 42; 44; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 73; 74; 75; 76; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 246; 248; 249; 250; 252; 259; 260; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 277; 281; 282; 283; 375; 377; 378; 379; 382; 383; 384; 385; 386; 388; 389; 390; 391; 392; 393; 394; 395; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 404; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 434; 435; 436; 437; 438; 439; 440; 443; 444; 445; 451; 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 466; 467; 471; 472; 476; 477; 478; 479; 480; 481; 482; 483; 484; 485; 487; 488; 489; 491; 492; 493; 494; 497; 498; 499; 500; 501; 502; 504; 507; 508; 511; 513; 515; 516; 517; 518; 519; 520; 521; 522; 523; 524; 525; 526; 527; 528; 529; 530; 532; 534; 536; 538; 540; 541; 543; 545; 547; 549; 551; 553; 555; 557; 559; 562; 563; 564; 565; 566; 568; 569; 570; 571; 573; 574; 576; 578; 580; 582; 585; 586; 657; 658; 659; 660; 661; 662; 679; 681; 686; 690; 691; 693; 694; 695; 697; 698; 701; 702; 704; 705; 708; 709; 710; 713; 714; 715; 717; 718; 719; 720; 721; 722; 723; 724; 725; 726; 727; 728; 729; 730; 735; 739; 741; 744; 747; 748; 749; 750; 751; 753; 754; 758; 760; 761; 762; 763; 766; 767; 769; 770; 774; 775; 776; 778; 780; 785; 786; 790; 792; 797; 798; 800; 801; 803; 804; 807; 810; 811; 812; 813; 819; 820; 826; 828; 829; 831; 832; 833; 834; 835; 836; 837; 838; 839; 840; 841; 842; 843; 844; 845; 846; 847; 848; 850; 851; 852; 853; 854; 856; 857; 859; 860; 861; 862; 868; 878).		



Approvazione dei modelli di comunicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, per la fruizione del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti realizzati nelle Zone Logistiche Semplificate- ZLS, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Approvazione dei modelli di comunicazione

1.1. Il presente provvedimento approva, ai sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, "legge"), i modelli di comunicazione previsti dal comma 445, primo e secondo periodo, del citato articolo 1, con le relative istruzioni, per l'utilizzo del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028 nelle Zone Logistiche Semplificate (di seguito, "ZLS"), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (di seguito, "decreto-legge"). I modelli di comunicazione, con le relative istruzioni, devono essere utilizzati dalle imprese per comunicare i dati relativi agli investimenti effettuati negli anni 2026, 2027 e 2028, relativi al credito d'imposta ZLS.

1.2. In caso di istituzione di una nuova ZLS o di rimodulazione, in aumento o in diminuzione, del perimetro di una ZLS già esistente, il credito di imposta di

cui al punto precedente è riconosciuto per gli investimenti realizzati dalla data del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ha istituito la ZLS o modificato il relativo perimetro ai sensi dell'articolo 8 del DPCM 4 marzo 2024, n. 40, e per i quali non siano stati assunti impegni giuridicamente rilevanti anteriori a tali date.

1.3. Con la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 445, primo periodo, della *legge* (di seguito, “*Comunicazione*”), gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 13 del *decreto-legge*, comunicano, nel periodo indicato per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 al paragrafo 3.1, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento, relative all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle ZLS, istituite ai sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito, “*TFUE*”), così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 *final* del 2 dicembre 2021, come modificata dalle decisioni del 18 marzo 2022, C(2022) 1545 *final*, del 19 giugno 2023, C(2023) 3913 *final*, del 18 dicembre 2023, C(2023) 8654 *final* e del 3 ottobre 2024, C(2024) 6797 *final*.

1.4. La comunicazione di cui all’articolo 1, comma 445, secondo periodo, della *legge* (di seguito, “*Comunicazione integrativa*”), deve essere inviata, a pena di decadenza dall’agevolazione, dagli operatori economici che hanno presentato la *Comunicazione* di cui al paragrafo 1.3 per attestare l’avvenuta realizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno cui si riferisce la predetta *Comunicazione*, degli investimenti ivi indicati.

1.5. Nella *Comunicazione integrativa* sono indicati anche:

- a) gli acconti versati e fatturati dall’8 maggio 2024 (data di entrata in vigore del *decreto-legge* e comunque non prima della data del DPCM

istitutivo della ZLS, o di rimodulazione del relativo perimetro, nella quale è stato effettuato l'investimento), al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello del relativo investimento;

b) le acquisizioni di beni agevolati, effettuate nell'anno di riferimento (2026, 2027 o 2028), facenti parte di investimenti di durata pluriennale avviati a partire dal 2024. Resta fermo che le spese ammissibili sono solo quelle sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre del predetto anno di riferimento.

1.6. Ai sensi dell'articolo 7, comma 14, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 30 agosto 2024, l'effettivo sostenimento delle spese dichiarate nella *Comunicazione integrativa*, e la corrispondenza delle stesse alle scritture contabili dell'impresa, deve risultare da apposita certificazione del revisore dei conti dell'impresa o altro revisore abilitato.

1.7. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data comunicazione.

2. Reperibilità della Comunicazione e della Comunicazione integrativa

2.1. La *Comunicazione* e la *Comunicazione integrativa* sono disponibili gratuitamente sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it

3. Modalità per l'invio della Comunicazione

3.1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 445, primo periodo, della *legge*, la *Comunicazione* è inviata dagli operatori economici:

- dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026;
- dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027;

- dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 per comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028.

La *Comunicazione* è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della *Comunicazione* è effettuata utilizzando esclusivamente il *software* disponibile gratuitamente sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

3.2. A seguito della presentazione della *Comunicazione* è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la *Comunicazione*, nell’area riservata del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate.

3.3. Si considera tempestiva la *Comunicazione* trasmessa per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alla data di scadenza dei rispettivi termini di cui al paragrafo 3.1 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tali termini. La ritrasmessione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l’intero *file* trasmesso (ad esempio, in caso di “*Codice di autenticazione non riconosciuto*”, “*Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file*”, “*File non elaborabile*”).

3.4. Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1, è possibile inviare una nuova *Comunicazione*, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima *Comunicazione* validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate relative allo stesso anno dell’investimento.

3.5. La *Comunicazione* inviata successivamente ai termini di presentazione di cui al paragrafo 3.1 è scartata in fase di accoglienza.

3.6. La *Comunicazione* è scartata qualora:

- a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della *Comunicazione*;
- b) il codice attività, rientrante nella classificazione ATECO 2025, e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano a quelli comunicati ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e risultanti nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

4. Modalità per l'invio della Comunicazione integrativa

4.1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 445, secondo periodo, della *legge* la *Comunicazione integrativa* è inviata dagli operatori economici:

- dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027 per attestare l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella *Comunicazione* relativi all'anno 2026;
- dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 per attestare l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella *Comunicazione* relativi all'anno 2027;
- dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 per attestare l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella *Comunicazione* relativi all'anno 2028.

I termini di cui al periodo precedente e quelli del paragrafo 3.1 che scadono il sabato o in un giorno festivo sono rinviati al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. h) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

La *Comunicazione integrativa* è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della *Comunicazione integrativa* è effettuata utilizzando

esclusivamente il *software* disponibile gratuitamente sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

4.2. Si considera tempestiva la *Comunicazione integrativa* trasmessa, per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, alla data di scadenza dei rispettivi termini di cui al paragrafo 4.1 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tali termini. La trasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l'intero *file* trasmesso (ad esempio, in caso di “*Codice di autenticazione non riconosciuto*”, “*Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file*”, “*File non elaborabile*”).

4.3. Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 4.1, è possibile:

a) inviare una nuova *Comunicazione integrativa*, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima *Comunicazione integrativa* validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate, relative allo stesso anno dell'investimento.

b) annullare la *Comunicazione integrativa* precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l'annullamento di tutte le Comunicazioni integrative precedentemente trasmesse, con conseguente decadenza dall'agevolazione per l'anno di riferimento, ai sensi del comma 445 dell'articolo 1 della *legge*.

4.4. La *Comunicazione integrativa* inviata successivamente ai termini di presentazione è scartata in fase di accoglienza. Oltre i termini di presentazione di cui al paragrafo 4.1 possono essere accolte eventuali Comunicazioni integrative rettificative dei dati del quadro C, nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, solo se pervenute entro sessanta giorni dal rilascio dell'apposita ricevuta.

4.5. Si applica il paragrafo 3.2.

4.6. La *Comunicazione integrativa* è scartata qualora:

a) si verifichino le ipotesi di cui alle lettere a), e b) del paragrafo 3.6;

- b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano ai dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate;
- c) i dati indicati nella *Comunicazione integrativa* siano incongruenti rispetto a quelli indicati nella *Comunicazione* dello stesso anno;
- d) non sia stato compilato il quadro C, né dichiarata l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, se devono essere effettuati i controlli antimafia.

5. Utilizzo del credito d’imposta

5.1. Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto dei limiti di spesa fissati per gli anni 2026, 2027 e 2028 dall’articolo 1, comma 444, della *legge*, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5.2. Il credito risultante dalla *Comunicazione integrativa*, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 1, comma 447, della *legge*, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 447 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della *Comunicazione integrativa*, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.

5.3. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.2, la quota del credito corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione di cui al paragrafo 1.6, effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 1, comma

447, della *legge*, la certificazione mediante il servizio “Consegna documenti e istanze”, disponibile gratuitamente sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it. Nella certificazione citata al paragrafo 1.6, in presenza di investimenti per i quali sono stati versati e fatturati acconti dall’8 maggio 2024 (o dalla data istitutiva della ZLS nella quale è stato effettuato l’investimento), al 31 dicembre dell’anno antecedente a quello in cui è stato realizzato l’investimento, deve essere attestato che le spese fatturate costituiscono acconto dei predetti investimenti e la certificazione deve essere inviata tramite il servizio di cui al periodo precedente.

5.4. Fermo restando quanto previsto nei paragrafi 5.2 e 5.3, relativamente alla *Comunicazione integrativa* per la quale l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nella misura spettante ai sensi dell’articolo 1, comma 447, della *legge* sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in presenza di un credito spettante ai sensi dell’articolo 1, comma 447, della *legge* non superiore a 150.000 euro qualora detto importo, sommato ai crediti d’imposta per gli investimenti nella ZLS degli anni precedenti a quello di presentazione della *Comunicazione integrativa* spettanti allo stesso beneficiario, contribuisce a superare la soglia di 150.000 euro. In tal caso, è obbligatoria la compilazione del quadro C del Modello. L’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito di imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

5.5. Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta:

a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;

c) con la risoluzione n 10/E del 6 febbraio 2025 sono state impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

6. Controlli antimafia

6.1. Nella *Comunicazione integrativa* è presente il Quadro C - Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

6.2. Nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, deve essere inviata entro sessanta giorni dal rilascio dell'apposita ricevuta la *Comunicazione integrativa* corretta. Per le Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia, per le quali il credito è stato riconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnali l'impossibilità di effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da sottoporre a verifica o perché, a seguito di indagini, sono stati individuati familiari conviventi non indicati nella *Comunicazione integrativa*, l'Agenzia delle entrate trasmette al beneficiario un avviso contenente tale informazione mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

6.3. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al paragrafo 6.2, il beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell'informazione antimafia, una *Comunicazione integrativa* contenente i dati aggiornati nel quadro C, all'indirizzo di posta elettronica certificata cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it. Fino all'invio della *Comunicazione integrativa* corretta è sospesa la fruizione del credito non ancora utilizzato. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente paragrafo senza che il beneficiario abbia provveduto all'invio della *Comunicazione integrativa* corretta, l'Agenzia delle entrate procede, con atto motivato, alla revoca del credito riconosciuto sotto condizione risolutiva e al recupero di quanto indebitamente utilizzato.

6.4. Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli adempimenti relativi ai controlli antimafia e ai controlli documentali sulla Certificazione nel caso previsto nel paragrafo 5.3.

7. Trattamento dei dati

7.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.- è individuata nell'articolo 1, comma 445, della *legge*, il quale prevede, al primo periodo, che per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini della fruizione del credito di cui all'articolo 13 del *decreto-legge*, gli operatori economici presentino all'Agenzia delle entrate una *Comunicazione* attestante l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre di ciascun anno. Il medesimo comma prevede, al secondo periodo che, a pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici inviano all'Agenzia delle entrate una *Comunicazione integrativa* attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, degli investimenti indicati nella *Comunicazione* presentata ai sensi del predetto comma, primo periodo. L'articolo 1, comma 446, della *legge*, prevede che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, siano approvati i modelli di *Comunicazione* e di *Comunicazione integrativa*, con le relative istruzioni, e siano definite le modalità di trasmissione telematica.

7.2. L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L'Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del *partner* tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

7.3. I dati oggetto di trattamento, indicati nella *Comunicazione* e nella *Comunicazione integrativa* approvate con il presente provvedimento, sono:

- i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell'eventuale soggetto terzo che effettua la *Comunicazione* e la *Comunicazione integrativa* (es. rappresentante legale) e dei familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia;

- i dati anagrafici (codice fiscale) dell'eventuale soggetto avente causa che presenta la *Comunicazione integrativa* in luogo del soggetto dante causa a seguito di operazioni straordinarie intervenute successivamente al 30 maggio degli anni 2026, 2027 e 2028;

- gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale);

- i dati contabili relativi al credito d'imposta;

- gli estremi della certificazione e delle fatture elettroniche ricevute dal beneficiario e relative ad acquisti agevolabili.

I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il *set* informativo minimo per la corretta gestione della *Comunicazione* e della *Comunicazione integrativa*, per le verifiche successive e per l'eventuale recupero degli importi non spettanti.

7.4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera *e*) del Regolamento (UE) 2016/679), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione.

7.5. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. *f*), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della *Comunicazione* e della *Comunicazione integrativa* venga effettuata mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi

di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

7.6. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

7.7. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante della *Comunicazione* e della *Comunicazione integrativa*.

7.8. Sul trattamento dei dati personali relativo alla *Comunicazione* e alla *Comunicazione integrativa* è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

Motivazioni

L’articolo 1, comma 444, della *legge*, ha previsto che il credito d’imposta istituito dall’articolo 13 del *decreto-legge* è riconosciuto per gli anni 2026, 2027 e 2028, alle imprese che effettuano investimenti relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Zone Logistiche Semplificate – ZLS.

Le disposizioni di cui al citato articolo 13 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti, in particolare, dall’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 445, primo periodo, della *legge*, gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 13 del *decreto-legge* comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese sostenute e di quelle che prevedono di sostenere negli anni 2026, 2027 e 2028. Il medesimo articolo prevede, al comma 445,

secondo periodo, che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la *Comunicazione* di cui al primo periodo del predetto comma inviano per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 all’Agenzia delle entrate una *Comunicazione integrativa* attestante l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 446, della *legge*, con il presente provvedimento sono approvati gli allegati modelli denominati “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS” e “Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS”, con le relative istruzioni, e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica. I modelli di *Comunicazione* e di *Comunicazione integrativa* e le relative istruzioni costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

I modelli di comunicazione, con le relative istruzioni, devono essere utilizzati per le comunicazioni relative al credito d’imposta ZLS per ciascuno dei tre anni 2026, 2027 e 2028.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, recante “*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*” (articolo 35);

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*” (articolo 17);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, avente ad oggetto “*Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*” (articolo 3, commi 2-bis e 3);

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) del 13 dicembre 2007 e successive modificazioni (articolo 107, paragrafo 3, lettera c);

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante “*Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia*” (articolo 7, comma 1, lettera h);

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;

Legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” (articolo 1, comma 52);

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (articolo 14);

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) (articolo 5, paragrafo 1, lettera *f*); articolo 6, paragrafo 3, lettera *b*); articolo 28; articolo 32; articolo 35);

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” (articolo 1, commi da 61 a 65-bis);

Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante “*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*” (articolo 7);

Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024;

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, recante il “*Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*”;

Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*” (articolo 13);

Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze 30 agosto 2024, recante “*Modalità di accesso al credito d'imposta ZLS*”;

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*” (articolo 1, commi da 444 a 447).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 30 gennaio 2026

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente

COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLE ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE (ZLS)

(Art. 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 e art. 1, commi da 444 a 447, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle entrate per le attività connesse alla fruizione dei crediti d'imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) e per le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione. I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia.

Conferimento dei dati I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere delle disposizioni relative ai crediti d'imposta per gli investimenti nelle ZLS. Se i dati riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

Base giuridica L'art. 1, comma 444, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, prevede che le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, che ha istituito il credito d'imposta nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. La base giuridica del trattamento dei dati è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri, connessi allo svolgimento delle predette attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta dovuta, di cui è investita l'Agenzia delle entrate (art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679.

Periodo di conservazione dei dati I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati nei termini previsti dalla normativa di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

Categorie di destinatari dei dati personali I suoi dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i suoi dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati:
- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria;
- ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela di Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Modalità del trattamento I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere trasmesso telematicamente da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle entrate.

Titolare del trattamento Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147.

Responsabili del trattamento L'Agenzia delle entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.a. è designata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Responsabile della Protezione dei Dati Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it per le questioni relative al trattamento dei dati personali.

Diritti dell'interessato L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle entrate. I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite:

- applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate
- apposito form in area libera del sito dell'Agenzia delle entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza
- posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n. 106 – 00147 Roma
- posta elettronica certificata all'indirizzo eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personalii, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.
Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personalii all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.

Consenso L'Agenzia delle entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

Modifiche

L'Agenzia delle entrate si riserva il diritto di apportare alla presente informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità nella sezione dedicata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

**COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA
PER GLI INVESTIMENTI NELLE ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE (ZLS)**

(Art. 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 e art. 1, commi da 444 a 447, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

IMPRESA BENEFICIARIA	Codice fiscale										Dimensione impresa				Anno investimenti						
											Grande	Media	Piccola	Micro							
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	Codice fiscale del firmatario										Codice carica										
REFERENTE DA CONTATTARE	Cognome										Nome										
	Telefono			Cellulare			Indirizzo di posta elettronica														
SOTTOSCRIZIONE	FIRMA																				
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale del soggetto incaricato										FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO										
Riservato al soggetto incaricato	Data dell'impegno				giorno		mese		anno												



DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DI ATTO NOTORIO
ai sensi dell'articolo
47 del DPR
n. 445/2000

Il sottoscritto, in qualità di titolare/rappresentante dell'impresa beneficiaria, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA CHE

- a) l'impresa è regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese;
- b) l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in stato di liquidazione o di scioglimento;
- c) l'impresa non rientra tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- d) l'impresa non è in difficoltà ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
- e) l'impresa non opera nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché' nei settori creditizio, finanziario e assicurativo;
- f) l'impresa è in possesso di un documento di regolarità contributiva in corso di validità che attesti l'adempimento dei propri obblighi legislativi e contrattuali;
- g) la/le sede/i operativa/e indicata/e nel quadro B della presente comunicazione, destinataria/e degli investimenti, è/sono ubicata/e nelle zone logistiche semplificate istituite dai relativi DPCM limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'art. 107, par. 3, lett. c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- h) Per le ZLS istituite prima dell'8 maggio 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60), gli investimenti per i quali l'impresa intende fruire del credito d'imposta non sono stati oggetto dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge; per le ZLS istituite dall'8 maggio 2024, gli investimenti per i quali l'impresa intende fruire del credito d'imposta non sono stati oggetto dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti prima del DPCM istitutivo della singola ZLS ovvero del DPCM istitutivo relativo alle nuove aree oggetto di rimodulazione ai sensi dell'art. 8 del DPCM n. 40/2024; per la ZLS "Porto e Retroporto di Genova" gli investimenti per i quali l'impresa intende fruire del credito d'imposta non sono stati oggetto dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti prima del DPCM di nomina del Comitato di indirizzo di cui all'art. 10 del DPCM n. 40/2024;
- i) gli investimenti oggetto della presente comunicazione fanno parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, descritto nel quadro A della presente comunicazione;
- l) l'impresa è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale relativi al credito d'imposta oggetto della presente comunicazione;
- m) qualora per una o più strutture produttive è indicato il codice 2 nella casella 10 del rigo B2, l'attività svolta in tali strutture consiste nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- n) il progetto d'investimento è diretto alla diversificazione di uno stabilimento esistente e che i costi ammissibili superano almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori, come previsto dall'art. 14, par. 7, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- o) nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti l'impresa non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata, come previsto dall'art. 14, par. 16, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- p) l'investimento si riferisce ad una nuova attività economica (la casella deve essere barrata dalle grandi imprese);
- r) gli investimenti di cui alla presente comunicazione sono oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis indicati nel quadro D e che il relativo cumulo non determina il superamento dell'intensità di aiuto più elevata (o dell'importo di aiuto più elevato) consentita dalla disciplina europea di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all'art. 14, paragrafo 14, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- s) gli investimenti di cui alla presente comunicazione sono oggetto di altre misure agevolative, non qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE, indicate nel quadro D e che il relativo cumulo non determina il superamento delle spese effettivamente sostenute;
- s-bis) è stato rispettato il divieto del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 241/2021;
- t) il costo complessivo (al lordo dei costi non ammissibili) dei singoli progetti di investimento è pari o superiore a euro 200.000 (la casella deve essere barrata qualora nella colonna 8 del rigo A2 è indicato un importo inferiore a euro 200.000);
- u) qualora per una o più strutture produttive è barrata la casella "Regolamento STEP" del rigo B2, l'investimento rientra tra quelli contemplati dal Regolamento (UE) n. 2024/795;
- v) l'IVA relativa agli investimenti è parte del costo dell'investimento in quanto indetraibile.

FIRMA

QUADRO A - DATI RELATIVI AL PROGETTO D'INVESTIMENTO E AL CREDITO D'IMPOSTA

Mod. n.

QUADRO B - DATI DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA

Mod. n.

--	--

B1 Numero modulo quadro A relativo al progetto d'investimento realizzato nella struttura produttiva			
SEZIONE I			
Ubicazione della struttura produttiva Struttura non operativa <input type="checkbox"/>	Regione 1	Cod. Regione 2	Comune 3
			Provincia 4
B2 Tipologia (via, p.zza, ecc.) 6		Indirizzo 7	
		Numero civico 8	
Codice attività 9		Casi particolari 10	Regolamento STEP 11
SEZIONE II			
Ammontare investimento e credito d'imposta	Investimento realizzato e fatturato 1 ,00		Investimento realizzato e non fatturabile 2 ,00
			Investimento non realizzato o non fatturato 3 ,00
B10			
B11 IMPIANTI		Investimento 1 ,00	Altri aiuti di Stato / aiuti de minimis 2 ,00
B12 MACCHINARI			Altre agevolazioni diverse da aiuti di Stato 3 ,00
B13 ATTREZZATURE		,00	,00
B14 IMMOBILI		,00	,00
B19 TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO		,00	,00
		Intensità 4 %	Credito d'imposta 5 ,00
		Relativo a investimenti di cui a col. 1 del rigo B10 6 ,00	Relativo a investimenti di cui a col. 2 del rigo B10 7 ,00)
SEZIONE III			
Elenco beni strumentali	B30 Sistemi produttivi (comprensivi delle eventuali attrezzature strettamente connesse agli impianti/macchinari costituenti il sistema) gestiti tramite dispositivi digitali in grado di realizzare una o più fasi del ciclo prodotti		,00
	B31 Sistemi di automazione della produzione che prevedono l'utilizzo di robot, sensori e componenti per aumentare il livello di flessibilità e efficienza delle linee produttive		,00
B32 Hardware e software, anche basati su piattaforme cloud computing, dedicati a: organizzazione ed elaborazione di ingenti quantità di dati; gestione di interfacce anche multimediali; utilizzazione di sensoristica avanzata per elaborare informazioni complesse; ottimizzazione delle elaborazioni dal punto di vista energetico e della privacy; assistenza in remoto per apparecchiature specialistiche		,00	
B33 Strumenti di prototipazione elettronica e/o produzione avanzata diretti alla realizzazione di lavorazioni digitali quali, ad esempio, la stampa 3d, il taglio laser e la fresatura a controllo numerico		,00	
B34 Beni e apparecchiature specialistiche per la fornitura di servizi avanzati ovvero per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo		,00	
B35 Impianti, macchinari e attrezzature non ricadenti in alcuno degli ambiti di cui ai righi da B30 a B34 della presente sezione e beni immobili		,00	

QUADRO D - ALTRE AGEVOLAZIONI CONCESSE O RICHIESTE INCLUSI GLI AIUTI "DE MINIMIS"

Mod. n.

Provvedimento Normativo													
Tipologia		Data				Numero							
1		2 giorno	mese	anno		3							
D01	Provvedimento Concessione												
Data	4 giorno	mese	anno	Numero	5	Costi agevolabili	6	Importo concesso/richiesto	7	ESL relativo	8	Tipo agevolazione	9
1				,00		,00		,00					
D02													
4 giorno	mese	anno	5	6	,00	7	,00	8		9			
1				,00		,00							
D03													
4 giorno	mese	anno	5	6	,00	7	,00	8		9			
1				,00		,00							
D04													
4 giorno	mese	anno	5	6	,00	7	,00	8		9			
1				,00		,00							
D05													
4 giorno	mese	anno	5	6	,00	7	,00	8		9			
1				,00		,00							
D06													
4 giorno	mese	anno	5	6	,00	7	,00	8		9			
1				,00		,00							
D07													
4 giorno	mese	anno	5	6	,00	7	,00	8		9			
1				,00		,00							
D08													
4 giorno	mese	anno	5	6	,00	7	,00	8		9			
1				,00		,00							
D09													
4 giorno	mese	anno	5	6	,00	7	,00	8		9			
1				,00		,00							
D10													
4 giorno	mese	anno	5	6	,00	7	,00	8		9			
1				,00		,00							
D11													
4 giorno	mese	anno	5	6	,00	7	,00	8		9			

COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLE ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE (ZLS)

(Art. 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, e art. 1, commi da 444 a 447, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

A cosa serve il modello e chi lo utilizza

Questo modello va utilizzato dalle imprese che intendono beneficiare, per gli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'art. 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (di seguito, "decreto-legge") e all'art. 1, comma 444, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, (di seguito "legge"), per investimenti realizzati:

- dal **1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026**;
- dal **1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027**;
- dal **1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028**.

Sono agevolabili gli investimenti relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle Zone Logistiche Semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito "ZLS"), limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, e nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il credito d'imposta compete in relazione agli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (di seguito "Regolamento"), relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva. Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Sono esclusi dal beneficio i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo. Gli investimenti in beni immobili strumentali di cui sopra sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attività economica, fermo restando quanto previsto dagli artt. 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del Regolamento. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2, punto 18, del Regolamento.

Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento e, in particolare dall'art. 14 del medesimo Regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

In base all'art. 7, comma 14, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 agosto 2024, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione (di seguito "certificazione") rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta maturato solo in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 1, comma 447, della legge.

ATTENZIONE per le imprese agricole è possibile riconoscere l'agevolazione unicamente per gli investimenti relativi alle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento GBER.

Termini e modalità di presentazione

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate dagli operatori economici:

- **dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026**, per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026;
- **dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027**, per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027;
- **dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028**, per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028.

La comunicazione deve essere trasmessa in via telematica, utilizzando il presente modello per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Negli stessi intervalli temporali sopra riportati, i soggetti interessati possono inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa.

IMPORTANTE: L'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate relative allo stesso anno dell'investimento.

Per le modalità di presentazione telematica si rinvia alle relative istruzioni fornite nei modelli di dichiarazione annuale. In caso di presentazione tramite gli incaricati di cui sopra, questi ultimi sono tenuti a consegnare al beneficiario una copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta presentazione. La domanda si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia riceve i dati.

Si considera tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza del predetto termine e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. La trasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l'intero file trasmesso (ad esempio, in caso di "Codice di autenticazione non riconosciuto", "Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file", "File non elaborabile").

Il beneficiario, dopo aver firmato la comunicazione per confermare i dati indicati, deve conservare la documentazione. La trasmissione telematica avviene utilizzando per ciascun anno l'apposito software disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Le imprese che presentano la comunicazione di cui sopra devono presentare anche la comunicazione integrativa, a pena di decaduta dall'agevolazione:

- **dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027**, per attestare l'avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2026 degli investimenti relativi all'anno 2026;
- **dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028**, per attestare l'avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2027 degli investimenti relativi all'anno 2027;
- **dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029**, per attestare l'avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2028 degli investimenti relativi all'anno 2028.

Dove trovare il modello

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet:
www.agenziaentrate.gov.it.

Come si compila

La comunicazione può avere ad oggetto uno o più progetti d'investimento iniziale. Se la comunicazione si riferisce a più progetti d'investimento, per ogni progetto va compilato un distinto modulo del quadro A

Dati dell'impresa beneficiaria

Nel riquadro vanno riportati i dati dell'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta. Va indicato il **codice fiscale** (e non la partita IVA, qualora non coincidano) e va barrata la casella corrispondente alla dimensione dell'impresa. Inoltre, deve essere indicato l'anno in cui sono stati realizzati gli investimenti (2026, 2027, 2028).

Dati del rappresentante che firma la richiesta	In questo riquadro è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che firma la richiesta e il “ Codice carica ” corrispondente. Il codice carica può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi.
Impegno alla presentazione telematica	In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il codice fiscale, la data dell’impegno alla presentazione telematica e la firma nel campo dedicato.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	<p>Il rappresentante oppure il titolare dell’impresa che intende beneficiare del credito d’imposta è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il possesso da parte dell’impresa dei requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale relativi al credito d’imposta.</p> <p>Con riferimento a determinati requisiti di cui al Regolamento espressamente riportati nel riquadro della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la dichiarazione sostitutiva va resa, barrando la corrispondente casella, qualora il progetto d’investimento rientri nelle tipologie per le quali è previsto il possesso del requisito oggetto di dichiarazione.</p> <p>Ai fini della dichiarazione di cui alla lett. h), si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la ZLS Veneto - Porto di Venezia-Rodigino è stata istituita con DPCM del 5 ottobre 2022; – la ZLS Emilia-Romagna è stata istituita con DPCM del 10 ottobre 2024; – per la ZLS - Porto e Retroporto di Genova il Comitato di indirizzo è stato istituito con DPCM del 12 novembre 2024; – la ZLS Toscana è stata istituita con DPCM del 25 novembre 2024; – la ZLS Lombardia è stata istituita con DPCM del 27 dicembre 2024; – la ZLS Friuli-Venezia Giulia è stata istituita con DPCM del 3 febbraio 2025; – la ZLS Lazio è stata istituita con DPCM del 17 novembre 2025. <p>Nel caso di istituzione di una nuova ZLS o di rimodulazione in aumento o in diminuzione, del perimetro di una ZLS già esistente, non sono ammessi investimenti con impegni giuridicamente vincolati precedenti alla data del DPCM istitutivo o di rimodulazione ai sensi dell’art. 8 del DPCM n. 40/2024.</p> <p>La dichiarazione di cui alla lett. r) va resa solo nel caso in cui gli investimenti siano oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti “<i>de minimis</i>”.</p> <p>La dichiarazione di cui alla lett. s) va resa solo nel caso in cui gli investimenti siano oggetto di altre misure agevolative non qualificabili come aiuti di Stato.</p> <p>La dichiarazione di cui alla lett. s-bis) va resa solo nel caso in cui debba essere rispettato il divieto del doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 241/2021.</p> <p>La dichiarazione di cui alla lett. u) va resa nel caso in cui gli investimenti in una o più unità produttive, per le quali è barrata la casella 11 del rigo B2, rientrino tra quelli contemplati dal Regolamento (UE) n. 2024/795 (regolamento “STEP”).</p> <p>La dichiarazione di cui alla lett. v) va resa solo nel caso in cui l’IVA relativa agli investimenti è parte del costo agevolabile in quanto indetraibile.</p> <p>La dichiarazione è resa mediante l’apposizione della firma in questo riquadro. Se la comunicazione è presentata tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, il rappresentante oppure il titolare dell’impresa consegna al soggetto incaricato la comunicazione contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un documento d’identità.</p>
QUADRO A Dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta	<p>In questo quadro vanno indicati i dati relativi a ciascun progetto d’investimento e l’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui l’impresa intende fruire.</p> <p>Se la comunicazione si riferisce a più progetti d’investimento, per ciascuno di essi va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente. In tal caso, il rgo A1 va compilato solo sul primo modulo, riportando l’ammontare complessivo dell’investimento e del credito d’imposta di tutti i progetti indicati nella comunicazione.</p> <p>ATTENZIONE: Nella compilazione del modello tramite software, il rigo A1 sarà compilato automaticamente dal sistema dopo aver compilato gli altri quadri del modello ed effettuato il Riepilogo.</p> <p>Nel rgo A2, caselle da 1 a 4, va barrata la casella corrispondente al progetto da realizzare (può essere barrata una sola casella). In particolare, va barrata:</p>

- la **casella 1**, in caso di creazione di un nuovo stabilimento;
- la **casella 2**, in caso di ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente;
- la **casella 3**, in caso di diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente oppure, per gli investimenti iniziali a favore di una nuova attività economica, in caso di diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;

- la **casella 4**, nel caso di un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento esistente.
- Nel **rigo A2, casella 5**, va indicato il numero delle strutture produttive nelle quali è realizzato il progetto d'investimento.

Nel **rigo A2, caselle 6 e 7**, va indicata la data di inizio e di completamento dell'investimento che deve essere compresa:

- tra il **1°gennaio 2026** e il **31 dicembre 2026** per gli investimenti effettuati o che si intende realizzare nell'anno 2026;
- tra il **1°gennaio 2027** e il **31 dicembre 2027** per gli investimenti effettuati o che si intende realizzare nell'anno 2027;
- tra il **1°gennaio 2028** e il **31 dicembre 2028** per gli investimenti effettuati o che si intende realizzare nell'anno 2028;

Nel **rigo A2, casella 8**, va indicato l'ammontare complessivo del progetto d'investimento, corrispondente ai costi, al netto dell'IVA (tranne nei casi in cui può essere considerata parte costo in quanto indetraibile), per l'acquisizione dei beni agevolabili. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, nel limite massimo, per ciascun progetto d'investimento, di 100 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo (al lordo dei costi non ammissibili) sia inferiore a 200.000 euro.

Nel **rigo A2, casella 9**, va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta.

Nel **rigo A2, colonne 10 e 11**, va riportata la somma, rispettivamente, degli importi indicati nelle colonne 6 e 7 del rigo B19 per ciascuna struttura produttiva riferita al medesimo progetto di investimento. Nella **colonna 12** va riportata la differenza tra l'importo indicato nella colonna 9 e la somma degli importi indicati nelle colonne 10 e 11. In caso di grandi progetti di investimento detti importi vanno determinati anche tenendo conto della formula riportata a pagina 6.

ATTENZIONE: Nella compilazione del modello tramite software, le colonne da 8 a 12 del rigo A2, saranno compilate automaticamente dal sistema dopo aver compilato gli altri quadri del modello ed effettuato il Riepilogo.

Nel **rigo A3**, va indicato l'ambito tematico nel quale l'investimento è realizzato. In particolare, va barrata:

- la **casella 1**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale; sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione personalizzata; materiali innovativi ed ecocompatibili; tecnologie per biomateriali e prodotti biobased e Bioraffinerie; sistemi e tecnologie per le bonifiche di siti contaminati e il decommissioning degli impianti nucleari; sistemi e tecnologie per il water e il waste treatment; tecnologie per le smart grid, le fonti rinnovabili e la generazione distribuita;
- la **casella 2**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: riduzione dell'impatto ambientale (green engine); avionica avanzata nel campo dei network di moduli hw e dell'interfaccia uomo-macchina; sistema air traffic management avanzato; UAV (Unmanned aerial vehicle) a uso civile e ULM (ultra-Léger Motorisé); robotica spaziale, per operazioni di servizio in orbita e per missioni di esplorazione; sistemi per l'osservazione della terra; lanciatori, propulsione elettrica, per un più efficiente accesso allo spazio e veicoli di rientro; sistemi e tecnologie per la cantieristica militare;
- la **casella 3**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: active & healthy ageing/tecnicologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare; E-health, diagnostica avanzata, medical devices e mini invasività; medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata; biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico; sistemi e tecnologie per il packaging, la conservazione e la tracciabilità e sicurezza delle produzioni alimentari; Nutraceutica, Nutrigenomica e Alimenti Funzionali;

- la **casella 4**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: sistemi e applicazioni per il turismo, la fruizione della cultura e l'attrattività del Made in Italy; tecnologie e applicazioni per la conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali, artistici e paesaggistici; tecnologie per il design evoluto e l'artigianato digitale;
- la **casella 5**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: sistemi di mobilità urbana intelligente per la logistica e le persone; sistemi per la sicurezza dell'ambiente urbano, il monitoraggio ambientale e la prevenzione di eventi critici o di rischio; sistemi elettronici "embedded", reti di sensori intelligenti, internet of things; tecnologie per smart building, efficientamento energetico, sostenibilità ambientale;
- la **casella 6**, in caso di investimenti inerenti le attività produttive di cui alla sezione C della classificazione ATECO 2025;
- la **casella 7**, in caso di investimenti aventi ad oggetto la commercializzazione di prodotti agricoli. Per "commercializzazione di prodotti agricoli" si intende, fatta eccezione per gli investimenti riconducibili nell'ambito delle attività di cui alla casella 3 "salute, alimentazione e qualità della vita", la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo. Per "trasformazione di prodotti agricoli" si intende, fatta eccezione per gli investimenti riconducibili nell'ambito delle attività di cui alla casella "salute, alimentazione e qualità della vita", qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita. Non sono considerate attività di trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola né la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, né qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita;
- la **casella 9**, in caso di investimenti inerenti le attività di cui alla sezione I della classificazione ATECO 2025;
- la **casella 11**, in caso di investimenti inerenti le attività di erogazione di servizi, incluse le attività professionali scientifiche e tecniche di cui alla sezione N della classificazione ATECO 2025 e i servizi alla persona di cui alla sezione T della classificazione ATECO 2025;
- la **casella 12** va barrata nel caso in cui il progetto d'investimento non rientri in nessuno degli ambiti di attività previsti nelle caselle da 1 a 11.

Nella **sezione IV** va riportata, in forma libera con un minimo di 300 caratteri, la descrizione del progetto d'investimento, con particolare riferimento alla descrizione dei singoli beni, laddove indicati nei righi da B30 a B35 della sezione III del quadro B, e delle loro caratteristiche tecnico produttive, evidenziando gli aspetti qualificanti. La compilazione di tale sezione è **obbligatoria**.

QUADRO B

Dati della struttura produttiva

In questo quadro vanno indicati i dati relativi alle strutture produttive destinatarie del progetto o dei progetti d'investimento.

Per ciascuna struttura produttiva va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente.

Nel **rigo B1**, va indicato il numero del modulo del quadro A relativo al progetto d'investimento realizzato nella struttura produttiva.

Nel **rigo B2**, vanno riportati i dati relativi all'ubicazione della struttura produttiva destinataria dell'investimento nonché il codice dell'attività economica svolta nell'unità produttiva. **Il codice comune e il codice attività (ATECO 2025) devono essere presenti in Anagrafe Tributaria e visibili nell'area riservata dell'impresa sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.**

La casella "Struttura non operativa" va barrata nel caso in cui alla data di invio della comunicazione la struttura produttiva non è stata ancora impiantata nella ZLS. Se barrata la presente casella, i campi "Tipologia", "Indirizzo" e "Numero civico" possono non essere compilati. La casella "Casi particolari" va compilata indicando:

- il **codice 1**, dalle imprese che operano nel settore del noleggio di unità da diporto, le quali, come chiarito dalla circolare n. 32/E del 21 settembre 2022, possono fruire del credito d'imposta in relazione agli investimenti agevolabili effettuati nell'ambito di tale attività non assimilabile a quelle del «settore dei trasporti» (escluso ai sensi del Regolamento Generale d'Esenzione), sempre che non si tratti di attività, come quelle connesse al noleggio a viaggio richiamato nel paragrafo 1.1 della citata circolare, riconducibili al trasporto;

- il **codice 2**, dalle imprese che esercitano un’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento. L’utilizzo del presente codice comporta la dichiarazione, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000, di quanto riportato al punto m) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a cui si rinvia). La **casella 11** "Regolamento STEP" va barrata nel caso in cui nell’unità produttiva sia stato effettuato un investimento rientrante tra quelli contemplati dal Regolamento (UE) n. 795/2024 (regolamento STEP), per i quali è previsto un incremento delle intensità di aiuto di 5 punti percentuali. Eventuali ulteriori investimenti realizzati nella medesima unità produttiva, non rientranti in tale fattispecie, vanno indicati compilando un distinto modulo del quadro B.

ATTENZIONE: L’elenco dei Comuni, o delle loro porzioni, ricompresi nella ZLS Veneto - Porto di Venezia-Rodigino, nella ZLS Emilia-Romagna, nella ZLS - Porto e Retroporto di Genova, nella ZLS Toscana, nella ZLS Lombardia, nella ZLS Friuli-Venezia Giulia e nella ZLS Lazio, nella ZLS Lazio, in altre ZLS o loro parti che saranno istituite in seguito, ammessi all’agevolazione, e rinvenibile al seguente riferimento: <https://politichecoesione.governo.it/it/politica-dicoesione/strategie-tematiche-e-territoriali/strategie-territoriali/zone-logistiche-semplificate-zls/zls-italia/> disponibile sul sito internet del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sono agevolabili esclusivamente i territori delle ZLS rientranti nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

La **sezione II** contiene i dati degli investimenti realizzati e/o da realizzare nel periodo agevolabile. I dati vanno esposti distintamente per ciascuna tipologia di beni strumentali agevolabili. I costi delle attrezzature devono essere indicati separatamente nell’apposito rigo se tali costi non sono strettamente correlati a impianti/macchinari acquisiti nell’ambito del progetto.

Nel **rgo B10** vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l’importo dell’investimento realizzato, per il quale sono state già ricevute dal sistema di interscambio SDI le relative fatture elettroniche alla data di trasmissione telematica del presente modello;
- nella **colonna 2**, l’importo dell’investimento realizzato, non documentabile tramite fatture elettroniche e/o acquisito mediante contratti di locazione finanziaria. Nella colonna 2 deve essere indicata anche l’Iva relativa a spese fatturabili, nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile;
- nella **colonna 3**, l’importo dell’investimento non ancora realizzato.

Se è barrata la casella "Struttura non operativa" del rigo B2, le colonne 1 e 2 del presente rigo non possono essere compilate.

Nei **rghi da B11 a B14**, vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l’ammontare dei costi dei beni agevolabili, al netto dell’IVA (tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile ed è stata barrata la casella v) della dichiarazione sostitutiva);
- nella **colonna 2**, l’ammontare degli altri aiuti di Stato o aiuti “*de minimis*”, concessi o richiesti, aventi ad oggetto i medesimi beni agevolabili;
- nella **colonna 3**, l’ammontare delle altre agevolazioni concesse o richieste, diverse dagli aiuti di Stato o aiuti “*de minimis*”, aventi ad oggetto i medesimi beni agevolabili.

Nel **rgo B19**, vanno indicati:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, la somma degli importi delle medesime colonne dei righi precedenti;
- nella **colonna 4**, la misura massima consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per la determinazione del credito;
- nella **colonna 5**, l’ammontare del credito d’imposta. Nel caso in cui si voglia ridurre l’importo del credito d’imposta calcolato dal software, barrare la casella “Credito da ridurre” e modificare manualmente l’importo del credito;
- nella **colonna 6**, la quota di credito di cui a colonna 5 corrispondente agli investimenti riportati nella colonna 1 del rigo B10;
- nella **colonna 7**, la quota di credito di cui a colonna 5 corrispondente agli investimenti riportati nella colonna 2 del rigo B10.

Per i grandi progetti di investimento, l’importo dell’aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’articolo 2, punto 20, del Regolamento riportata nella seguente formula:

$$\text{importo di aiuto corretto} = R \times (A + 0,50 \times B)$$

- R** = intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le piccole-medie imprese (in caso di strutture produttive ubicate in più zone per le quali sono previste intensità massime di aiuto diverse occorre determinare la media di dette intensità ponderata in base ai costi ammissibili);
A = parte dei costi ammissibili pari a 55 milioni di euro;
B = parte dei costi ammissibili compresa tra 55 milioni di euro e 100 milioni di euro.

Tali misure costituiscono l'intensità massima di aiuto. Poiché l'agevolazione è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti "de minimis", che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all'art. 14, par. 14, del Regolamento, il credito d'imposta è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell'ammontare degli aiuti concessi o richiesti.

Il credito d'imposta, inoltre, è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute e nel rispetto della disciplina europea di riferimento, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE.

Nella **sezione III**, va indicato l'ammontare complessivo dei costi dei beni acquisiti, distinti in relazione alla tipologia di investimento. Il **rgo B35** va compilato nel caso in cui i beni acquisiti non ricadano in alcuno degli ambiti previsti nei righi da B30 a B34 e per l'indicazione del costo dei terreni e dei beni immobili strumentali.

QUADRO D

Altre agevolazioni concesse o richieste inclusi gli aiuti "de minimis"

Il quadro va compilato nel caso in cui il richiedente, in relazione ai medesimi beni strumentali oggetto della comunicazione, abbia ottenuto oppure richiesto altre agevolazioni (diverse dagli aiuti di Stato), aiuti di Stato o aiuti "de minimis".

Per ciascuna agevolazione, aiuto di Stato e aiuto "de minimis" va compilato un distinto rigo, riportando:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, i dati del provvedimento normativo che ha istituito l'agevolazione (legge, decreto-legge, ecc.). In caso di legge regionale va indicata anche la Regione (ad esempio, legge regionale Campania);
- nelle **colonne 4 e 5**, i dati del provvedimento di concessione, nel caso in cui l'agevolazione sia stata riconosciuta con apposito provvedimento;
- nella **colonna 6**, l'ammontare dei costi agevolabili in relazione ai quali è riconosciuta l'agevolazione;
- nella **colonna 7**, l'importo dell'agevolazione concesso oppure richiesto;
- nella **colonna 8**, l'equivalente sovvenzione lorda, espressa in percentuale, relativa al rapporto tra il valore dell'agevolazione e il valore dell'investimento ammesso, al lordo dell'impostazione fiscale;
- nella **colonna 9**, la tipologia di agevolazione richiesta o ottenuta, adoperando il:
 - **codice 1**, per gli aiuti di Stato o aiuti "de minimis";
 - **codice 2**, per le altre agevolazioni diverse dagli aiuti di Stato.

Dopo aver completato la compilazione del modello è opportuno controllare il quadro di Riepilogo proposto dal software per confermare che tutti i dati inseriti nella Comunicazione siano esatti.

COMUNICAZIONE INTEGRATIVA PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLE ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE (ZLS)

(Art. 13 del d.l. 7 maggio 2024, n. 60 e art. 1, commi da 444 a 447, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle entrate per le attività connesse alla fruizione dei crediti d'imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) e per le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione. I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere delle disposizioni relative ai crediti d'imposta per gli investimenti nelle ZLS. Se i dati riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

Base giuridica

L'art. 1, comma 444, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, prevede che le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, che ha istituito il credito d'imposta nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. La base giuridica del trattamento dei dati è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri, connessi allo svolgimento delle predette attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta dovuta, di cui è investita l'Agenzia delle entrate (art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679).

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati nei termini previsti dalla normativa di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

Categorie di destinatari dei dati personali

I suoi dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i suoi dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria;
- ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela di Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere trasmesso telematicamente da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle entrate.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147.

Responsabili del trattamento

L'Agenzia delle entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.a. è designata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Responsabile della Protezione dei Dati

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it per le questioni relative al trattamento dei dati personali.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle entrate. I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite:

- applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate
- apposito form in area libera del sito dell'Agenzia delle entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza
- posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n. 106 – 00147 Roma
- posta elettronica certificata all'indirizzo eserciziadiritti@pec.agenziaentrate.it

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personal, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.

Consenso

L'Agenzia delle entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

Modifiche

L'Agenzia delle entrate si riserva il diritto di apportare alla presente informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità nella sezione dedicata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

**COMUNICAZIONE INTEGRATIVA PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA
PER GLI INVESTIMENTI NELLE ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE (ZLS)**

(Art. 13 del d.l. 7 maggio 2024, n. 60 e art.1, commi da 444 a 447, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

IMPRESA BENEFICIARIA	Codice fiscale	Dimensione impresa				
		<input type="checkbox"/> Grande	<input type="checkbox"/> Media	<input type="checkbox"/> Piccola		
		<input type="checkbox"/> Micro				
		Anno investimenti				
OPERAZIONI STRAORDINARIE	Codice fiscale aente causa	Trasferimento parziale credito				
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA	Codice fiscale del firmatario	Codice carica				
REFERENTE DA CONTATTARE	Cognome	Nome				
	Telefono	Cellulare	Indirizzo di posta elettronica			
ANNULLAMENTO COMUNICAZIONE INTEGRATIVA PRECEDENTE	L'impresa beneficiaria dichiara di voler annullare la comunicazione integrativa precedentemente presentata					<input type="checkbox"/>
SOTTOSCRIZIONE	FIRMA					
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale del soggetto incaricato					FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO
Riservato al soggetto incaricato	Data dell'impegno	giorno	mese	anno		



DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DI ATTO NOTORIO
ai sensi dell'articolo
47 del DPR
n. 445/2000

Il sottoscritto, in qualità di titolare/rappresentante dell'impresa beneficiaria, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA CHE

- a) l'impresa è regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese;
- b) l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in stato di liquidazione o di scioglimento;
- c) l'impresa non rientra tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- d) l'impresa non è in difficoltà ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
- e) l'impresa non opera nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonche' nei settori creditizio, finanziario e assicurativo;
- f) l'impresa è in possesso di un documento di regolarità contributiva in corso di validità che attesti l'adempimento dei propri obblighi legislativi e contrattuali;
- g) la/le sede/i operativa/e indicata/e nel quadro B della presente comunicazione, destinataria/e degli investimenti, è/sono ubicata/e nelle zone logistiche semplificate istituite dai relativi DPCM limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'art. 107, par. 3, lett. c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- h) Per le ZLS istituite prima dell'8 maggio 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60), gli investimenti per i quali l'impresa intende fruire del credito d'imposta non sono stati oggetto dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge; per le ZLS istituite dall'8 maggio 2024, gli investimenti per i quali l'impresa intende fruire del credito d'imposta non sono stati oggetto dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti prima del DPCM istitutivo della singola ZLS ovvero del DPCM istitutivo relativo alle nuove aree oggetto di rimodulazione ai sensi dell'art. 8 del DPCM n. 40/2024; per la ZLS "Porto e Retroporto di Genova" gli investimenti per i quali l'impresa intende fruire del credito d'imposta non sono stati oggetto dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti prima del DPCM di nomina del Comitato di indirizzo di cui all'art. 10 del DPCM n. 40/2024;
- i) gli investimenti oggetto della presente comunicazione fanno parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, descritto nel quadro A della presente comunicazione;
- l) l'impresa è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale relativi al credito d'imposta oggetto della presente comunicazione;
- m) qualora per una o più strutture produttive è indicato il codice 2 nella casella 10 del rigo B2, l'attività svolta in tali strutture consiste nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- n) il progetto d'investimento è diretto alla diversificazione di uno stabilimento esistente e che i costi ammissibili superano almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori, come previsto dall'art. 14, par. 7, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- o) nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti l'impresa non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata, come previsto dall'art. 14, par. 16, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- p) l'investimento si riferisce ad una nuova attività economica (la casella deve essere barrata dalle grandi imprese);
 - ai fini della richiesta della documentazione antimafia, nel quadro C sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui agli artt. 85 e 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - q) **oppure**
 - di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - r) gli investimenti di cui alla presente comunicazione sono oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis indicati nel quadro D e che il relativo cumulo non determina il superamento dell'intensità di aiuto più elevata (o dell'importo di aiuto più elevato) consentita dalla disciplina europea di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all'art. 14, paragrafo 14, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - s) gli investimenti di cui alla presente comunicazione sono oggetto di altre misure agevolative, non qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE, indicate nel quadro D e che il relativo cumulo non determina il superamento delle spese effettivamente sostenute;
 - s-bis) è stato rispettato il divieto del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 241/2021;
 - t) il costo complessivo (al lordo dei costi non ammissibili) dei singoli progetti di investimento è pari o superiore a euro 200.000 (la casella deve essere barrata nella colonna 8 del rigo A2 è indicato un importo inferiore a euro 200.000);
 - u) qualora per una o più strutture produttive è barrata la casella "Regolamento STEP" del rigo B2, l'investimento rientra tra quelli contemplati dal Regolamento (UE) n. 2024/795;
 - v) l'IVA relativa agli investimenti è parte del costo dell'investimento in quanto indetraibile.

FIRMA

QUADRO A - DATI RELATIVI AL PROGETTO D'INVESTIMENTO E AL CREDITO D'IMPOSTA

Mod. n.

QUADRO B - DATI DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA

Mod. n.

--	--

B1 Numero modulo quadro A relativo al progetto d'investimento realizzato nella struttura produttiva

--

SEZIONE I

Ubicazione della struttura produttiva

Regione 1	Cod. Regione 2	Comune 3	Provincia 4	Codice comune 5
Tipologia (via, p.zza, ecc.) 6	Indirizzo 7			Numero civico 8
Codice attività 9	Casi particolari 10	Regolamento STEP 11		

SEZIONE II

Ammontare investimento e credito d'imposta

	Investimento realizzato, fatturato e certificato 1	Investimento realizzato, non fatturabile, e certificato 2	
B10	,00	,00	
			Altri aiuti di Stato / aiuti de minimis 3
B11 IMPIANTI	,00	,00	,00
B12 MACCHINARI	,00	,00	,00
B13 ATTREZZATURE	,00	,00	,00
B14 IMMOBILI	,00	,00	,00
B19 TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO	,00	,00	,00
			Intensità 4 %
			Credito d'imposta 5 ,00
			Credito da ridurre 6 ,00
			Relativo a investimenti di cui a col. 1 del rigo B10 7 ,00
			Relativo a investimenti di cui a col. 2 del rigo B10 8 ,00)
			(di cui ,00)

SEZIONE III

Elenco beni strumentali

B30 Sistemi produttivi (comprensivi delle eventuali attrezzature strettamente connesse agli impianti/macchinari costituenti il sistema) gestiti tramite dispositivi digitali in grado di realizzare una o più fasi del ciclo prodotti	,00
B31 Sistemi di automazione della produzione che prevedono l'utilizzo di robot, sensori e componenti per aumentare il livello di flessibilità e efficienza delle linee produttive	,00
B32 Hardware e software, anche basati su piattaforme cloud computing, dedicati a: organizzazione ed elaborazione di ingenti quantità di dati; gestione di interfacce anche multimediali; utilizzazione di sensoristica avanzata per elaborare informazioni complesse; ottimizzazione delle elaborazioni dal punto di vista energetico e della privacy; assistenza in remoto per apparecchiature specialistiche	,00
B33 Strumenti di prototipazione elettronica e/o produzione avanzata diretti alla realizzazione di lavorazioni digitali quali, ad esempio, la stampa 3d, il taglio laser e la fresatura a controllo numerico	,00
B34 Beni e apparecchiature specialistiche per la fornitura di servizi avanzati ovvero per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo	,00
B35 Impianti, macchinari e attrezzature non ricadenti in alcuno degli ambiti di cui ai righi da B30 a B34 della presente sezione e beni immobili	,00

QUADRO C - ELENCO SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA

Mod. n.

--	--

C01	Codice Fiscale 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ Codice Fiscale del familiare convivente 5 _____ 6 _____ 7 _____ Cognome* 8 _____ Nome* 9 _____ Indirizzo estero* 10 _____ Codice stato estero* 11 _____	Codice qualifica 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____ 6 _____ 7 _____ 8 _____ 9 _____ 10 _____ 11 _____
C02	1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____ 6 _____ 7 _____ 8 _____ 9 _____ 10 _____ 11 _____	
C03	1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____ 6 _____ 7 _____ 8 _____ 9 _____ 10 _____ 11 _____	
C04	1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____ 6 _____ 7 _____ 8 _____ 9 _____ 10 _____ 11 _____	

I campi contrassegnati da * devono essere compilati solo se il soggetto estero è sprovvisto di codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO D - ALTRE AGEVOLAZIONI CONCESSE O RICHIESTE INCLUSI GLI AIUTI "DE MINIMIS"

Mod. n.

PROVVEDIMENTO NORMATIVO														
Tipologia						Data						Numero		
1	2 giorno	mese	3 anno	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9	10	11	12		
D01	PROVVEDIMENTO CONCESSIONE													
	Costi agevolabili			Importo concesso/richiesto			ESL relativo						Tipo agevolazione	
	6			7			8						9	
	,00			,00			,00							
D02	1			2 giorno			3 anno							
	4 giorno	mese	anno	5			6						9	
	,00			,00			,00							
D03	1			2 giorno			3 anno							
	4 giorno	mese	anno	5			6						9	
	,00			,00			,00							
D04	1			2 giorno			3 anno							
	4 giorno	mese	anno	5			6						9	
	,00			,00			,00							
D05	1			2 giorno			3 anno							
	4 giorno	mese	anno	5			6						9	
	,00			,00			,00							
D06	1			2 giorno			3 anno							
	4 giorno	mese	anno	5			6						9	
	,00			,00			,00							
D07	1			2 giorno			3 anno							
	4 giorno	mese	anno	5			6						9	
	,00			,00			,00							
D08	1			2 giorno			3 anno							
	4 giorno	mese	anno	5			6						9	
	,00			,00			,00							
D09	1			2 giorno			3 anno							
	4 giorno	mese	anno	5			6						9	
	,00			,00			,00							
D10	1			2 giorno			3 anno							
	4 giorno	mese	anno	5			6						9	
	,00			,00			,00							
D11	1			2 giorno			3 anno							
	4 giorno	mese	anno	5			6						9	
	,00			,00			,00							

A horizontal blue line with 15 evenly spaced vertical tick marks, used as a ruler scale.

QUADRO E - ESTREMI FATTURE E CERTIFICAZIONE

Mod. n.

SEZIONE I	Numero fattura 1	Identificativo SDI 2														
E01	Importo agevolabile 3	,00	Numero modulo quadro B 4	Codice Fiscale - operazioni straordinarie 5												Acconto 6
E02	1	2													6	
E03	1	2													6	
E04	1	2													6	
E05	1	2													6	
E06	1	2													6	
E07	1	2													6	
E08	1	2													6	
SEZIONE II	Data certificazione 1 giorno	2 mese	3 anno	Identificativo certificazione 2												
E10	Soggetto 3	Codice Fiscale 4														
	5	6														
	7	8														
	9	10														
	11	12														

COMUNICAZIONE INTEGRATIVA PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLE ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE (ZLS)

(Art.13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 e art. 1, commi da 444 a 447, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

A cosa serve il modello e chi lo utilizza

Questo modello va utilizzato dalle imprese che hanno presentato la comunicazione (di seguito "Comunicazione") di cui all'art. 1, comma 445, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito "legge"), per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nelle ZLS di cui all'art. 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, per attestare, a pena di decadenza dall'agevolazione, l'avvenuta realizzazione entro i termini del 31 dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028, degli investimenti che sono stati indicati nella Comunicazione.

La comunicazione integrativa, a pena del rigetto, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione (di seguito "certificazione") prevista dall'art. 7, comma 14, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 agosto 2024.

Termini e modalità di presentazione

La Comunicazione integrativa deve essere presentata all'Agenzia delle entrate:

- dal **3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027**, per attestare l'avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2026 degli investimenti relativi all'anno 2026;
- dal **3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028**, per attestare l'avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2027 degli investimenti relativi all'anno 2027;
- dal **3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029**, per attestare l'avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2028 degli investimenti relativi all'anno 2028.

La Comunicazione integrativa deve essere trasmessa in via telematica, utilizzando il presente modello per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Negli stessi intervalli temporali sopra riportati, i soggetti interessati possono:

- inviare una nuova comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa.

IMPORTANTE: l'ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate relative allo stesso anno dell'investimento;

- annullare la comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. **Tale scelta comporta l'annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall'agevolazione per l'anno cui si riferisce.**

A seguito della presentazione della comunicazione integrativa è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Per le modalità di presentazione telematica si rinvia alle relative istruzioni fornite nei modelli di dichiarazione annuale. In caso di presentazione tramite gli incaricati di cui sopra, questi ultimi sono tenuti a consegnare al beneficiario una copia della comunicazione integrativa trasmessa e della ricevuta dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta presentazione. La domanda si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia riceve i dati.

Si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa alla data di scadenza dei predetti termini e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. La trasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l'intero file trasmesso (ad esempio, in caso di "Codice di autenticazione non riconosciuto", "Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file", "File non elaborabile").

Il beneficiario, dopo aver firmato la comunicazione integrativa per confermare i dati indicati, deve conservare la documentazione.

La trasmissione telematica avviene utilizzando per ciascun anno l'apposito software, disponibile sul sito: www.agenziaentrate.gov.it.

Dove trovare il modello

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet:
www.agenziaentrate.gov.it.

Come si compila

La comunicazione integrativa può avere ad oggetto uno o più progetti d'investimento iniziale. Se la comunicazione integrativa si riferisce a più progetti d'investimento, per ogni progetto va compilato un distinto modulo del quadro A.

IMPORTANTE Ai fini della compilazione del quadro B, occorre seguire le seguenti istruzioni:

- 1) per ciascuna struttura produttiva indicata nel quadro B della Comunicazione deve essere compilato un modulo nel quadro B della comunicazione integrativa rispettando lo stesso ordine progressivo, a prescindere dalla circostanza che i relativi investimenti non siano stati realizzati in tutto o in parte;
- 2) se l'investimento nella struttura produttiva indicata nel quadro B della Comunicazione non è stato effettivamente realizzato, va comunque compilato il relativo modulo del quadro B nella comunicazione integrativa riportando i dati richiesti nella sezione I e barrando la casella "Investimento non realizzato" (non vanno, invece, compilati i righi da B10 a B19). In tal caso, non va valorizzato il rigo B1;
- 3) se l'investimento nella struttura produttiva indicata nel quadro B della Comunicazione è stato parzialmente realizzato, oltre alla sezione I va compilata la sezione II riportando i minori importi dell'investimento realizzato e del corrispondente credito.

L'investimento in una determinata struttura produttiva si considera modificato rispetto a quanto indicato nella Comunicazione se è variato l'importo investito con riferimento alle singole tipologie di beni acquisiti (impianti, macchinari, attrezzature e immobili).

Dati dell'impresa beneficiaria

Nel riquadro vanno riportati i dati dell'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta. Va indicato il **codice fiscale** (e non la partita IVA, qualora non coincidano) e va barrata la casella corrispondente alla dimensione dell'impresa. Inoltre, deve essere indicato l'anno in cui sono stati realizzati gli investimenti (2026, 2027, 2028).

Operazioni straordinarie

In caso di operazioni straordinarie comportanti il trasferimento dell'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati da cui origina il credito d'imposta, intervenute successivamente alla presentazione da parte del dante causa della Comunicazione, il soggetto avente causa deve indicare nella comunicazione integrativa:

- nel riquadro "Impresa beneficiaria" il codice fiscale del soggetto dante causa;
- nel riquadro "operazioni straordinarie", il codice fiscale dell'avente causa.

Nel caso in cui, a seguito dell'operazione straordinaria, il credito sia trasferito solo parzialmente al soggetto avente causa va barrata la casella "Trasferimento parziale credito".

Nell'ipotesi particolare in cui il soggetto beneficiario abbia presentato la comunicazione e successivamente acquisisca, a seguito di operazione straordinaria, un'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati per i quali il soggetto dante causa aveva presentato, a sua volta, la propria Comunicazione, il soggetto avente causa deve presentare comunicazioni integrative distinte relativamente alle due diverse posizioni. In particolare, nella comunicazione integrativa riferita alla propria posizione non va compilato il campo "Codice fiscale avente causa" nel riquadro "Operazioni straordinarie" del frontespizio che va, invece, compilato nella comunicazione integrativa riferita alla posizione del soggetto dante causa.

Dati del rappresentante che firma la richiesta

In questo riquadro è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che firma la richiesta e il **"Codice carica"** corrispondente. Il codice carica può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi.

Annulloamento comunicazione integrativa precedente

Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti della comunicazione integrativa inviata può utilizzare questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa all'annullamento. In tal caso, i quadri A, B, C, D ed E non vanno compilati e nel riquadro "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio" non va apposta la firma.

Tale scelta comporta l'annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall'agevolazione per l'anno cui si riferisce.

Impegno alla presentazione telematica

In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione integrativa deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma nel campo dedicato.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Il rappresentante oppure il titolare dell'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il possesso da parte dell'impresa dei requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale relativi al credito d'imposta.

Con riferimento a determinati requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (di seguito Regolamento), espressamente riportati nel riquadro della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la dichiarazione sostitutiva va resa, barrando la corrispondente casella, qualora il progetto d'investimento rientri nelle tipologie per le quali è previsto il possesso del requisito oggetto di dichiarazione.

Ai fini della dichiarazione di cui alla lett. h), si precisa che:

- la ZLS Veneto - Porto di Venezia-Rodigino è stata istituita con DPCM del 5 ottobre 2022;
- la ZLS Emilia-Romagna è stata istituita con DPCM del 10 ottobre 2024;
- per la ZLS - Porto e Retroporto di Genova il Comitato di indirizzo è stato istituito con DPCM del 12 novembre 2024;
- la ZLS Toscana è stata istituita con DPCM del 25 novembre 2024;
- la ZLS Lombardia è stata istituita con DPCM del 27 dicembre 2024;
- la ZLS Friuli-Venezia Giulia è stata istituita con DPCM del 3 febbraio 2025;
- la ZLS Lazio è stata istituita con DPCM del 17 novembre 2025.

Nel caso di istituzione di una nuova ZLS o di rimodulazione in aumento o in diminuzione, del perimetro di una ZLS già esistente, non sono ammessi investimenti con impegni giuridicamente vincolati precedenti alla data del DPCM istitutivo o di rimodulazione ai sensi dell'art. 8 del DPCM n. 40/2024.

La dichiarazione di cui alla lett. r) va resa solo nel caso in cui gli investimenti siano oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti "de minimis".

La dichiarazione di cui alla lett. s) va resa solo nel caso in cui gli investimenti siano oggetto di altre misure agevolative non qualificabili come aiuti di Stato.

La dichiarazione di cui alla lett. s-bis) va resa solo nel caso in cui debba essere rispettato il divieto del doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 241/2021.

Nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta sia superiore a euro 150.000 (risultante dal campo 2 del rigo A1), o in presenza di un ammontare complessivo del credito non superiore a 150.000 euro qualora detto importo, sommato ai crediti di imposta per gli investimenti nella ZLS degli anni precedenti a quello di presentazione della comunicazione integrativa spettanti allo stesso beneficiario, contribuisce a superare la soglia di 150.000 euro, il soggetto beneficiario o il suo rappresentante firmatario è tenuto a rilasciare, barrando la relativa casella q), una delle seguenti dichiarazioni sostitutive:

- di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
- ai fini della richiesta della documentazione antimafia, che nel quadro C sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 e all'art. 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

La dichiarazione di cui alla lett. u) va resa nel caso in cui gli investimenti in una o più unità produttive, per le quali è barrata la casella 11 del rigo B2, rientrano tra quelli contemplati dal Regolamento (UE) n. 795/2024 (regolamento "STEP").

La dichiarazione di cui alla lett. v) va resa solo nel caso in cui l'IVA relativa agli investimenti è parte del costo agevolabile in quanto indetraibile.

La dichiarazione è resa mediante l'apposizione della firma in questo riquadro. Se la comunicazione integrativa è presentata tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, il rappresentante oppure il titolare dell'impresa consegna al soggetto incaricato la comunicazione integrativa contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un documento d'identità.

QUADRO A

Dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta

In questo quadro vanno indicati i dati relativi a ciascun progetto d'investimento e l'ammontare complessivo del credito d'imposta di cui l'impresa intende fruire.

Se la comunicazione integrativa si riferisce a più progetti d'investimento, per ciascuno di essi va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente. In tal caso, il **rgo A1** va compilato solo sul primo modulo, riportando l'ammontare complessivo dell'investimento e del credito d'imposta di tutti i progetti indicati nella comunicazione integrativa.

ATTENZIONE: Nella compilazione del modello tramite software, il rigo A1 sarà compilato automaticamente dal sistema dopo aver compilato gli altri quadri del modello ed effettuato il Riepilogo.

Nel **rgo A2**, **caselle da 1 a 4**, va barrata la casella corrispondente al progetto realizzato, già indicato nella Comunicazione (può essere barrata una sola casella). In particolare, va barrata:

- la **casella 1**, in caso di creazione di un nuovo stabilimento;
- la **casella 2**, in caso di ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente;
- la **casella 3**, in caso di diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente oppure, per gli investimenti iniziali a favore di una nuova attività economica, in caso di diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
- la **casella 4**, nel caso di un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento esistente.

Nel **rgo A2**, **casella 5**, va indicato il numero delle strutture produttive riferite al progetto d'investimento, non tenendo conto dei moduli del quadro B dove è barrata la casella "Investimento non realizzato" e non è valorizzato il rigo B1 (vedi paragrafo "Come si compila").

Con riferimento agli investimenti effettivamente realizzati, riportati nella Comunicazione:

Nel **rgo A2**, **caselle 6 e 7**, va indicata la data di inizio e di completamento dell'investimento che deve essere compresa:

- tra il **1° gennaio 2026** e il **31 dicembre 2026** per gli investimenti realizzati nell'anno 2026;
- tra il **1° gennaio 2027** e il **31 dicembre 2027** per gli investimenti realizzati nell'anno 2027;
- tra il **1° gennaio 2028** e il **31 dicembre 2028** per gli investimenti realizzati nell'anno 2028;

Nel **rgo A2**, **casella 8**, va indicato l'ammontare complessivo del progetto d'investimento, corrispondente ai costi, al netto dell'IVA (tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile), non tenendo conto dei moduli del quadro B, dove è barrata la casella "Investimento non realizzato" e non è valorizzato il rigo B1. Il credito d'imposta è comunque misurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio, al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 o 2028 cui si riferisce la comunicazione integrativa, nel limite massimo, per ciascun progetto d'investimento, di 100 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo (al lordo dei costi non ammissibili) sia inferiore a 200.000 euro;

Nel **rgo A2**, **casella 9**, va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta;

Nel **rgo A2**, **colonne 10 e 11**, va riportata la somma, rispettivamente, degli importi indicati nelle colonne 6 e 7 del rigo B19 per ciascuna struttura produttiva riferita al medesimo progetto di investimento. In caso di grandi progetti di investimento detti importi vanno determinati anche tenendo conto della formula riportata a pagina 7.

ATTENZIONE: Nella compilazione del modello tramite software, le colonne da 8 a 11 del rigo A2, saranno compilate automaticamente dal sistema dopo aver compilato gli altri quadri del modello ed effettuato il Riepilogo.

Nel **rgo A3**, va indicato l'ambito tematico nel quale l'investimento è realizzato. In particolare, va barrata:

- la **casella 1**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale; sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione personalizzata; materiali innovativi ed ecocompatibili; tecnologie per biomateriali e prodotti biobased e Bioraffinerie; sistemi e tecnologie per le bonifiche di siti contaminati e il decommissioning degli impianti nucleari; sistemi e tecnologie per il water e il waste treatment; tecnologie per le smart grid, le fonti rinnovabili e la generazione distribuita;

- la **casella 2**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: riduzione dell'impatto ambientale (green engine); avionica avanzata nel campo dei network di moduli hw e dell'interfaccia uomo-macchina; sistema air traffic management avanzato; UAV (Unmanned aerial vehicle) a uso civile e ULM (ultra-Léger Motorisé); robotica spaziale, per operazioni di servizio in orbita e per missioni di esplorazione; sistemi per l'osservazione della terra; lanciatori, propulsione elettrica, per un più efficiente accesso allo spazio e veicoli di rientro; sistemi e tecnologie per la cantieristica militare;
- la **casella 3**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: active & healthy ageing/tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare; E-health, diagnostica avanzata, medical devices e mini invasività; medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata; biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico; sistemi e tecnologie per il packaging, la conservazione e la tracciabilità e sicurezza delle produzioni alimentari; Nutraceutica, Nutrigenomica e Alimenti Funzionali;
- la **casella 4**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: sistemi e applicazioni per il turismo, la fruizione della cultura e l'attrattività del Made in Italy; tecnologie e applicazioni per la conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali, artistici e paesaggistici; tecnologie per il design evoluto e l'artigianato digitale;
- la **casella 5**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: sistemi di mobilità urbana intelligente per la logistica e le persone; sistemi per la sicurezza dell'ambiente urbano, il monitoraggio ambientale e la prevenzione di eventi critici o di rischio; sistemi elettronici "embedded", reti di sensori intelligenti, internet of things; tecnologie per smart building, efficientamento energetico, sostenibilità ambientale;
- la **casella 6**, in caso di investimenti inerenti le attività produttive di cui alla sezione C della classificazione ATECO 2025;
- la **casella 7**, in caso di investimenti aventi ad oggetto la commercializzazione di prodotti agricoli. Per "commercializzazione di prodotti agricoli" si intende, fatta eccezione per gli investimenti riconducibili nell'ambito delle attività di cui alla casella 3 "salute, alimentazione e qualità della vita", la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo. Per "trasformazione di prodotti agricoli" si intende, fatta eccezione per gli investimenti riconducibili nell'ambito delle attività di cui alla casella "salute, alimentazione e qualità della vita", qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita. Non sono considerate attività di trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, né la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, né qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita;
- la **casella 9**, in caso di investimenti inerenti le attività di cui alla sezione I della classificazione ATECO 2025;
- la **casella 11**, in caso di investimenti inerenti le attività di erogazione di servizi, incluse le attività professionali scientifiche e tecniche di cui alla sezione N della classificazione ATECO 2025 e i servizi alla persona di cui alla sezione T della classificazione ATECO 2025;
- la **casella 12** va barrata nel caso in cui il progetto d'investimento non rientri in nessuno degli ambiti di attività previsti nelle caselle da 1 a 11.

Nella **sezione IV** va riportata, in forma libera con un minimo di 300 caratteri, la descrizione del progetto d'investimento, con particolare riferimento alla descrizione dei singoli beni, laddove indicati nei righi da B30 a B35 della sezione III del quadro B, e delle loro caratteristiche tecnico produttive, evidenziando gli aspetti qualificanti. La compilazione di tale sezione è **obbligatoria**.

QUADRO B Dati della struttura produttiva

In questo quadro vanno indicati i dati relativi alle strutture produttive destinatarie del progetto o dei progetti d'investimento.

Per ciascuna struttura produttiva va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente.

Nel **rimbalzo B1**, va indicato il numero del modulo del quadro A relativo al progetto d'investimento realizzato nella struttura produttiva. Se l'investimento nella corrispondente struttura produttiva indicata nel quadro B della Comunicazione non è stato effettivamente realizzato il presente rigo non va valorizzato.

Nel **rimbalzo B2**, vanno riportati i dati relativi all'ubicazione della struttura produttiva destinataria dell'investimento nonché il codice dell'attività economica svolta nell'unità produttiva. Il codice comune e il codice attività (ATECO 2025) devono essere presenti in Anagrafe Tributaria e visibili nell'area riservata dell'impresa sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

La casella "Casi particolari" va compilata indicando:

- il **codice 1**, dalle imprese che operano nel settore del noleggio di unità da diporto, le quali, come chiarito dalla circolare n. 32/E del 21 settembre 2022, possono fruire del credito d'imposta in relazione agli investimenti agevolabili effettuati nell'ambito di tale attività non assimilabile a quelle del «settore dei trasporti» (escluso ai sensi del Regolamento Generale d'Esenzione), sempre che non si tratti di attività, come quelle connesse al noleggio a viaggio richiamato nel paragrafo 1.1 della citata circolare, riconducibili al trasporto;
- il **codice 2**, dalle imprese che esercitano un'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento. L'utilizzo del presente codice comporta la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, di quanto riportato al punto m) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a cui si rinvia).

La casella 11 "Regolamento STEP" va barrata nel caso in cui nell'unità produttiva sia stato effettuato un investimento rientrante tra quelli contemplati dal Regolamento (UE) n. 795/2024, per i quali è previsto un incremento di 5 punti percentuali. Eventuali ulteriori investimenti realizzati nella medesima unità produttiva, non rientranti in tale fattispecie, vanno indicati compilando un distinto modulo del quadro B.

ATTENZIONE: L'elenco dei Comuni, o delle loro porzioni, ricompresi nella ZLS Veneto - Porto di Venezia-Rodigino, nella ZLS Emilia-Romagna, nella ZLS - Porto e Retroporto di Genova, nella ZLS Toscana, nella ZLS Lombardia, nella ZLS Friuli-Venezia Giulia e nella ZLS Lazio, nella ZLS Lazio, in altre ZLS o loro parti che saranno istituite in seguito, ammessi all'agevolazione, e rinvenibile al seguente riferimento: <https://politichecoesione.governo.it/it/politica-di-coesione/strategie-tematiche-e-territoriali/strategie-territoriali/zone-logistiche-semplificate-zls/zls-italia/>.

La **sezione II** contiene i dati degli investimenti, già riportati nella Comunicazione dell'anno di interesse, realizzati nel periodo agevolabile. I dati vanno esposti distintamente per ciascuna tipologia di beni strumentali agevolabili.

I costi delle attrezzature devono essere indicati separatamente nell'apposito rigo se tali costi non sono strettamente correlati a impianti/macchinari acquisiti nell'ambito del progetto.

Nel **rimbalzo B10** vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'importo dell'investimento realizzato, per il quale è stata rilasciata la certificazione, documentato tramite fatture elettroniche. Gli estremi relativi alla certificazione e a tali fatture vanno riportati nel **quadro E**;
- nella **colonna 2**, l'importo dell'investimento realizzato, per il quale è stata rilasciata la certificazione, ma non documentabile tramite fatture elettroniche e/o acquisito mediante contratti di locazione finanziaria. Nella colonna 2 deve essere indicata anche l'Iva relativa a spese fatturabili, nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile; l'indetraibilità dell'IVA deve risultare dalla certificazione di cui all'art. 7, comma 14, del decreto. Gli estremi relativi alla certificazione vanno riportati nel quadro E.

ATTENZIONE: Nella compilazione del modello tramite software, le colonne 1 e 2 del rigo B10, saranno compilate automaticamente dal sistema dopo aver compilato gli altri righi del quadro B.

Nei **rimbalzi da B11 a B14**, vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei costi dei beni agevolabili, al netto dell'IVA (tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile ed è stata barrata la casella v) della dichiarazione sostitutiva);
- nella **colonna 2**, l'ammontare degli altri aiuti di Stato o aiuti "de minimis", concessi o richiesti, aventi ad oggetto i medesimi beni agevolabili;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle altre agevolazioni concesse o richieste, diverse dagli aiuti di Stato o aiuti "de minimis", aventi ad oggetto i medesimi beni agevolabili.

Nel **rimbalzo B19**, vanno indicati:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, la somma degli importi delle medesime colonne dei righi precedenti;

- nella **colonna 4**, la misura massima consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per la determinazione del credito;
- nella **colonna 5**, l’ammontare del credito d’imposta. Nel caso in cui si voglia ridurre l’importo del credito d’imposta calcolato dal software, barrare la casella “Credito da ridurre” e modificare manualmente l’importo del credito;
- nella **colonna 6**, la quota di credito di cui a colonna 5 corrispondente agli investimenti riportati nella colonna 1 del rigo B10;
- nella **colonna 7**, la quota di credito di cui a colonna 5 corrispondente agli investimenti riportati nella colonna 2 del rigo B10.

Se l’investimento nella struttura produttiva non è stato effettivamente realizzato, si rinvia a quanto precisato nel paragrafo “Come si compila”.

Per i grandi progetti di investimento, l’importo dell’aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’articolo 2, punto 20, del Regolamento riportata nella seguente formula:

$$\text{importo di aiuto corretto} = R \times (A + 0,50 \times B)$$

R = intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata, esclusa l’intensità di aiuto maggiorata per le piccole-medie imprese (in caso di strutture produttive ubicate in più zone per le quali sono previste intensità massime di aiuto diverse occorre determinare la media di dette intensità ponderata in base ai costi ammissibili);

A = parte dei costi ammissibili pari a 55 milioni di euro;

B = parte dei costi ammissibili compresa tra 55 milioni di euro e 100 milioni di euro.

Tali misure costituiscono l’intensità massima di aiuto. Poiché l’agevolazione è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti “*de minimis*”, che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all’art. 14, par. 14, del Regolamento, il credito d’imposta è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell’ammontare degli aiuti concessi o richiesti. Il credito d’imposta, inoltre, è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute e nel rispetto della disciplina europea di riferimento, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE.

Nella **sezione III**, va indicato l’ammontare complessivo dei costi dei beni acquisiti, distinti in relazione alla tipologia di investimento. Il **rgo B35** va compilato nel caso in cui i beni acquisiti non ricadano in alcuno degli ambiti previsti nei righi da B30 a B34 e per l’indicazione del costo dei terreni e dei beni immobili strumentali.

QUADRO C

Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia

Il quadro C va compilato nella comunicazione integrativa di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 qualora nell’anno sia superata la soglia di valore del credito di imposta prevista per i controlli antimafia (cfr. pag. 3), e anche se il predetto quadro sia stato già compilato nella comunicazione integrativa riferita a investimenti dell’anno precedente.

In questo quadro vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell’articolo 85 e nell’articolo 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia, nonché i codici fiscali dei loro familiari conviventi di maggiore età. A tal fine, tutti i soggetti per i quali va richiesta la documentazione antimafia devono consegnare al firmatario della comunicazione/dichiarazione telematica (beneficiario/soggetto incaricato) la prescritta dichiarazione sostitutiva attestante i familiari conviventi, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità. Per ciascuna soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo.

In particolare, nella casella “**Codice qualifica**” va indicato uno dei seguenti codici:

1. Titolare dell’impresa individuale
2. Direttore tecnico
3. Rappresentante legale
4. Componente l’organo di amministrazione

5. Consorziato
6. Socio
7. Socio accomandatario
8. Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente
9. Sindaco, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile
10. Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
11. Direttore generale
12. Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente
13. Procuratore, Procuratore speciale

Si precisa che il codice 2 può essere utilizzato per indicare anche il Responsabile tecnico e il Preposto alla Gestione tecnica qualora le attività e i compiti da questi esercitati siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal Direttore tecnico.

L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui sopra, deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età. In caso di più familiari conviventi vanno compilati più righe, riportando in ciascuno rigo, oltre al codice fiscale del familiare, il codice fiscale e il codice qualifica dei soggetti di cui sopra. Per familiari conviventi si intende chiunque conviva (purché maggiorenne) con i predetti soggetti.

Per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale italiano, vanno indicati negli appositi campi: il nome, il cognome, l'indirizzo estero e il codice Stato estero di residenza. Non vanno, invece, compilati i campi relativi al codice fiscale.

QUADRO D Altre agevolazioni concesse o richieste inclusi gli aiuti "de minimis"

Il quadro va compilato nel caso in cui il richiedente, in relazione ai medesimi beni strumentali oggetto della comunicazione integrativa, abbia ottenuto oppure richiesto altre agevolazioni (diverse dagli aiuti di Stato), aiuti di Stato o aiuti "de minimis".

Per ciascuna agevolazione, aiuto di Stato e aiuto "de minimis" va compilato un distinto rigo, riportando:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, i dati del provvedimento normativo che ha istituito l'agevolazione (legge, decreto-legge, ecc.). In caso di legge regionale va indicata anche la Regione (ad esempio, legge regionale Campania);
- nelle **colonne 4 e 5**, i dati del provvedimento di concessione, nel caso in cui l'agevolazione sia stata riconosciuta con apposito provvedimento;
- nella **colonna 6**, l'ammontare dei costi agevolabili in relazione ai quali è riconosciuta l'agevolazione;
- nella **colonna 7**, l'importo dell'agevolazione concesso oppure richiesto;
- nella **colonna 8**, l'equivalente sovvenzione lorda, espressa in percentuale, relativa al rapporto tra il valore dell'agevolazione e il valore dell'investimento ammesso, al lordo dell'imposizione fiscale;
- nella **colonna 9**, la tipologia di agevolazione richiesta o ottenuta, adoperando il:
 - **codice 1**, per gli aiuti di Stato o aiuti "de minimis";
 - **codice 2**, per le altre agevolazioni diverse dagli aiuti di Stato.

QUADRO E Estremi fatture e certificazione

Nella **sezione I** vanno riportati gli estremi delle fatture elettroniche ricevute dal sistema di interscambio SDI, relative alle acquisizioni dei beni agevolabili.

In particolare, va indicato:

- in **colonna 1**, il numero della fattura;
- in **colonna 2**, il codice identificativo SDI;
- in **colonna 3**, l'importo agevolabile al netto dell'IVA, incluso nella colonna 1 dei righi B10;
- in **colonna 4**, il numero del modulo del quadro B relativo alla struttura produttiva cui si riferisce l'acquisto;
- in **colonna 5**, il codice fiscale del soggetto cui è intestata la fattura qualora a seguito di operazioni straordinarie, comportanti il trasferimento dell'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati da cui origina il credito d'imposta, tale soggetto sia diverso dall'impresa beneficiaria indicata nel primo riquadro del frontespizio.
- la **casella 6**, deve essere barrata nel caso di fattura relativa a somme versate in acconto, emessa dall'8 maggio 2024 al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello in cui è stato realizzato l'investimento.

- Le fatture non possono avere data anteriore all'istituzione della ZLS.
- Nella **sezione II** vanno riportati gli estremi della certificazione. In particolare, va indicato:
- in **colonna 1**, la data della certificazione;
 - in **colonna 2**, l'identificativo della certificazione qualora presente.
- Nella **colonna "Codice fiscale"**, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha rilasciato la certificazione. Trattasi, in particolare:
- del revisore legale iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (in tal caso va indicato, nella **casella "Soggetto"**, il codice 1);
 - del responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (in tal caso va indicato nella casella "Soggetto", il codice 2). Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella "Soggetto" il codice 3;
 - del collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto" per ciascun membro, il codice 4).

La certificazione deve essere trasmessa, qualora nel quadro B siano presenti spese non fatturabili e/o qualora sia stata barrata almeno una casella 6 della Sez. I del quadro E, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 1, comma 447, della legge, mediante il servizio "Consegna documenti e istanze", disponibile gratuitamente sul sito internet: www.agenziaentrate.gov.it.

L'utente, per inviare la certificazione:

- dopo aver effettuato l'accesso al servizio, seleziona la categoria "Risposta a questionari o richieste di documentazione";
- nella sezione "oggetto", seleziona "Certificazione delle spese e altri documenti relativi a crediti d'imposta agevolativi".

Con le modalità descritte devono essere inviate anche le fatture indicate nei righi del quadro E, in cui sia stata barrata la casella 6.

Dopo aver completato la compilazione del modello è opportuno controllare il quadro di Riepilogo proposto dal software per confermare che tutti i dati inseriti nella Comunicazione integrativa siano esatti.